

L'Ufficio del Giudice di Pace

Alcune questioni inerenti l'organizzazione della cancelleria

Autore: *Marilena Cerati*

Dirigente la Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna

www.ceratiim.it

1 La cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace

1.1 Gli inizi

L'ufficio del giudice di pace viene definito con la normativa istitutiva cioè la Legge 21 novembre 1991 n. 374, modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673, dal D.L. 1 febbraio 1999, n. 16, convertito in legge 1 aprile 1999, n. 84, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.

L'art. 2 della legge n. 374/1991 afferma che la sede dell'ufficio del giudice di pace è ubicata in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30, creando una certa vicinanza almeno ideale con il pretore mandamentale. Materialmente a sensi dell'art. 14 della legge n. 374 del 1991, gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture soppresse ai sensi del D.Lgs n. 51 del 1998, ciò è stato di fatto possibile solo in rari casi, nella maggioranza quando le strutture non lo consentivano o non lo consentivano più, i comuni hanno dovuto reperire adeguati locali e il Ministero ha dovuto provvedere alla fornitura di nuovi arredi e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Le competenze inizialmente attribuite all'ufficio divenuto operativo nel 1995, sono state aumentate nel corso di questi quattordici anni, importante è stato quindi fare un raffronto dei carichi complessivi con l'uso della statistica, al fine di sottrarsi a valutazioni solo percettive e quindi imprecise. Un esempio viene dato nella parte finale dove si riporta il programma annuale, altro strumento organizzativo che non può prescindere da una lettura ed analisi dei dati. Anche i tribunali hanno avuto grandi innovazioni che hanno inciso sull'organizzazione, una su tutte l'unificazione del giugno del 1999 con le preture, ma a questo ha corrisposto anche una unificazione di risorse, nel caso dei giudici di pace la criticità maggiore si è riscontrata nella gestione delle scarse risorse di personale. Presso gli uffici dei giudici di pace è stata possibile l'applicazione della Legge n.468/99 art.26 comma 4°, richiedendo il comando di personale che aveva operato presso gli ex uffici di conciliazione per un periodo minimo, che quindi si presupponeva avesse acquisito alcune competenze specifiche. Tali comandi rinnovabili di anno in anno venivano richiesti dall'ufficio del giudice di pace, con l'assenso dell'interessato e del comune di appartenenza e inoltrati al Ministero per via gerarchica. Poiché la normativa risale al 1999 molti di questi dipendenti comunali, pur comandati agli uffici del giudice di pace, hanno cessato l'attività lavorativa per pensionamento, pertanto anche questa risorsa è venuta meno, proprio nel periodo di maggior incremento delle competenze.

1.2 Le competenze

1.2.1 In Materia Civile

Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 (Lire 5.000.000), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 (Lire 30.000.000).

Per cause civili di valore fino € 1.100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art. 10, comma 2 c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell'atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l'una contro l'altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.). Con la legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95, sono state modificate tra l'altro, le competenze civili del giudice di pace.

Art. 45

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - (a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
 - (b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
 - (c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

La Legge 69/09 elimina il ricorso alla procedura del lavoro che non ha prodotto vantaggi. Salve le cause avviate prima del 4 luglio con procedura standard.

La riforma del processo civile prevede per gli incidenti stradali non una (come era prevedibile) ma due norme transitorie, cioè quelle che fissano tempi e modi per passare da un rito a un altro. La legge 69/2009, in vigore dal 4 luglio, assegna più cause per incidenti stradali ai giudici di pace perché innalza da 15.493,71 a 20 mila euro il valore delle liti di loro competenza. Ma cambia anche il rito di questo tipo di controversia: non più quello del lavoro, introdotto con ricorso, ma quello ordinario, che parte con la citazione.

Il legislatore inserisce un articolo (il 53) in cui specifica che la lite per l'incidente stradale per cui «non è stata ancora disposta la modifica del rito» (in pratica, è stata iscritta a ruolo ma non c'è stata ancora la prima udienza) segue le nuove regole. Iniziare la causa con citazione vuoi dire avere la certezza che entro 90 giorni liberi (come recita il codice) ci sarà la prima udienza (al massimo si aspetta tre mesi). Iniziare con il ricorso vuol dire affidarsi alle date stabilite dalla cancelleria e dal giudice.

Manipolare i riti, importanti in tribunale più che altrove, ha voluto dire finora tentare di far funzionare un po' meglio le cose. Del resto, la modifica introdotta dalla legge 69/2009, è anche un ritorno all'antico; se non per il fatto che i giudici di pace hanno ora competenza fino a 20mila euro.

Rito dopo rito, la disciplina sugli incidenti stradali è stata modificata due volte in tre anni. Prima la Legge 102/06 ha sottratto le cause al rito ordinario, introdotto con citazione, e lo ha sostituito con il rito del lavoro, introdotto con ricorso, quindi la riforma in vigore dal 4 luglio torna all'antico con una differenza: eleva la competenza del giudice di pace da 15.493,71 a 20 mila euro

La vecchia disciplina si continua ad applicare alle liti in corso, ma non «ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente Legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del Codice di procedura civile»

1.2.2 In Materia Penale

In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:

- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);

- lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta **QUERELA**. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un **RICORSO IMMEDIATO** che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti. La legge n. 251 del 2005 introduce modifiche al codice penale e alla

legge 25 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze del reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. 7 dicembre 2005, n. 285). Principio ormai pacifico è quello secondo il quale la prescrizione, quale causa di estinzione di un reato, trova il suo fondamento pratico nel mero decorso del tempo che, con il suo avanzare, rende inefficaci o, quantomeno, fortemente attenuate, le pretese idonee per poter legittimare una reazione penale a fronte della commissione di un fatto costituente reato. Le argomentazioni dirette a suffragare un tale assunto sono state individuate in vari elementi, quali la dispersione dei mezzi di prova, un eventuale mutamento della personalità del reo con il conseguente venir meno delle esigenze di prevenzione speciale o di tipo retributivo, la perdita di significato di una futura condanna, etc. . .

È stato infatti sostenuto in dottrina che «alle ragioni della “normale” risposta al commesso reato possono contrapporsi esigenze che fanno ritenere preferibile - dal punto di vista dell'ordinamento giuridico - “dimenticare” il reato commesso tempo addietro: anche una reazione che, se tempestiva, sarebbe stata “giusta”, può essere ritenuta non più giustificata, ove intervenisse a distanza di tempo più o meno lunga».

Con l'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sono state apportate significative modifiche al regime della prescrizione così come previsto dall'art. 157 del Codice penale. Il comma 1 dell'art. 157 stabilisce infatti ora - diversamente dal passato - che il reato si estingue per prescrizione, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita per legge e, comunque, decorso un tempo non inferiore ad anni sei qualora si tratti di delitto, o anni quattro se si tratti di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Per ciò che qui interessa - tralasciando ogni altro commento sulle principali differenze con il previgente regime della prescrizione e sull'applicabilità o meno ai processi in corso - il comma 5 del medesimo art. 157 novellato, stabilisce che: “quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, il reato si prescrive nel termine di tre anni”.

In assenza di ogni ulteriore indicazione o precisazione legislativa (sic!), si è ritenuto dai più che proprio tale disposizione sarebbe stata prevista per i reati di competenza del Giudice di Pace penale, in merito ai quali la relativa disciplina legislativa (D.Lgs. 274 del 2000), ha coniato le nuove pene dell'obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, per l'appunto diverse da quelle detentive o pecuniarie.

La concreta applicabilità di tali sanzioni peraltro, tranne che in un caso specifico di cui si dirà appresso (salva ovviamente l'esplicita richiesta del condannato), è stata prevista dal legislatore del Giudice di Pace come alternativa a quella delle sanzioni pecuniarie, emesse per effetto dei criteri di conversione stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 274/00.

In tali casi dunque, il comma 5 dell'art. 157 Cp. in tema di prescrizione non troverà applicazione e dovrà perciò farsi necessariamente riferimento ai

parametri indicati dal primo comma del medesimo articolo di legge, trattandosi comunque di sanzioni pecuniarie, pur se emesse ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 274/00.

Ed è proprio tale ultima norma che prevede, al comma terzo, l'unico caso in cui è previsto l'obbligo di irrogare le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, così risolvendo la questione sopra prospettata.

Si tratta dei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, che obbliga appunto il Giudice di Pace ad applicare tali particolari sanzioni, a meno che ritenga la sussistenza di circostanze attenuanti da valutarsi in prevalenza o in equivalenza alla contestata aggravante.

Questo infatti pare essere l'unico caso, nonostante l'infelice formulazione normativa, in cui possa trovare concreta applicazione il comma quinto dell'art. 157 Cp., trattandosi di pene diverse da quelle detentive o pecuniarie e ad esse non alternative.

Deve inoltre tenersi conto in tal senso, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 251/05 anche all'art. 69, comma 4, c.p., che nei casi di recidiva previsti dall'art. 99, comma quarto, c.p. non potrà farsi luogo al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Se tutto ciò corrisponde al vero, allora il reato in tali casi si andrà a prescrivere ordinariamente in tre anni e, dunque, in un tempo inferiore rispetto ai reati per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria.

1.2.3 In Materia Amministrativa

Presso l'ufficio del Giudice di Pace si può:

- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
- richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
- autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.

1.2.4 Immigrazione

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione", pubblicato sulla GU n. 216 del 14 settembre 2004, per porre riparo alle sentenze della Corte Costituzionale n.222 e n.223 del 15/7/2004 con le quali la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del D.lvo n. 286/1998,

nella parte in cui la norma non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa e dell'art. 14, comma 5-quinquies, del D.lvo n. n. 286/1998, nella parte in cui essa stabiliva che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

La modifica più rilevante introdotta alla vecchia disciplina era costituita dalla attribuzione al Giudice di Pace della competenza in materia di convalida della espulsione amministrativa in luogo del Tribunale in composizione monocratica. Restarono, infatti, immutati i tempi di trasmissione degli atti da parte del Questore (48 ore) e di convalida del provvedimento di espulsione (48 ore).

Il nuovo comma 5-ter stabiliva che "al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le Questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo".

Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dal Decreto Legge enuncia che: « La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ».

L'inciso "può" in luogo di "deve" lascerebbe adito ad una qualche discrezionalità da parte del Giudice procedente che la Corte Costituzionale aveva inteso censurare con le citate sentenze, ritenendo a buon diritto che il provvedimento di espulsione debba essere obbligatoriamente preceduto dalla verifica da parte del Tribunale in composizione monocratica (ora del Giudice di Pace).

La Suprema Corte aveva di ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che vuole che, nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice senta in ogni caso l'interessato. (Cassazione Sez. I Civile, 13 aprile 2004, n. 6996)

Nell'ottica della Corte, tale necessità risulta imposta, sul piano normativo, dall'inciso presente nel comma 9 dell'art. 13 D.L.vo n. 286/98 e, dato l'indubbio carattere contenzioso del procedimento, trae giustificazione da quello stesso principio del contraddittorio che impone - art. 4 del D.L.vo 113/99, che ha introdotto l'art. 13 bis nel D.L.vo n. 286/98(modificato dal D.L. in argomento) - la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autorità emittente.

Sul punto la Corte aveva sottolineato come il decreto, peraltro, andava comunicato allo straniero, sia per ragioni di coerenza con il modello procedimentale richiamato - perché gli artt. 737 ss. c.p.c. impongono l'audizione degli interessati - sia perché l'art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 394/99 dispone che: Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai

procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Si deve, infatti, rilevare che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, citato D.L.vo 286, il ricorso avverso il decreto d'espulsione può essere sottoscritto personalmente, ma nel procedimento camerale il ricorrente deve essere assistito da un difensore (o di propria nomina o nominato d'ufficio).

Ne consegue che l'obbligo di audizione non è soddisfatto se il ricorrente non viene convocato con il mezzo indicato dal regolamento, né sembra praticabile - di fronte al dettato normativo - l'ipotesi che ricada sul ricorrente o sul difensore l'onere di informarsi della data fissata per sentire l'interessato.

Inutile aggiungere che anche tale provvedimento, siccome notificato al cittadino straniero alloggiato, avrebbe bisogno della traduzione nella lingua dell'oggetto che deve essere espulso, così come previsto per il decreto di espulsione.

In tema di assistenza da parte del difensore, inoltre, lo stesso può essere nominato dallo straniero con il beneficio del gratuito patrocinio.

Per l'indennità da corrispondere per tali incombenze atteso che il D.L. stabilisce che, a modifica dell'art.11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20» e che per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10».

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128 - il pacchetto sicurezza, apporta notevoli novità sia nell'ambito del codice penale che del codice di procedura penale e detta una nuova disciplina anche in materia di acquisto di cittadinanza. Si espongono di seguito le principali novità introdotte dalla Legge 15 luglio 2009 n° 94.

1. Introduzione del reato di immigrazione clandestina, con ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che entra illegalmente nel territorio dello Stato.
2. limiti ai matrimoni di interesse: per acquisire la cittadinanza italiana non sarà più sufficiente la celebrazione del matrimonio ma occorrerà che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, o tre anni se la residenza è invece all'estero;
3. nuove norme in materia di occupazione del suolo pubblico;

4. misure di contrasto all'impiego di minori nell'accattonaggio;
5. misure in materia di confisca dei beni di provenienza illecita;
6. possibilità delle c.d. ronde cittadine : possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni (con preferenza per quelle formate principalmente da ex appartenenti alle forze dell'ordine) di cittadini non armati ;
7. estensione della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione introdotti dal Decreto Legge 23 maggio 2008 in sostituzione dei cpt fino ad un massimo di 180 giorni.
8. ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Analisi delle principali novità nell'ambito penale.

Reato di "Oltraggio a pubblico ufficiale": Il pacchetto sicurezza ha reintrodotto nel nostro ordinamento il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La condotta incriminata è qualsiasi offesa in luogo pubblico o luogo aperto al pubblico ed in presenza di più persone all'onore ed al prestigio di un pubblico ufficiale che stia compiendo un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Il bene protetto è quello del regolare funzionamento e del prestigio della Pubblica Amministrazione da un lato, dall'altro quello della libertà e incolumità del pubblico ufficiale. In forza dell'art. 341 bis c.p. come novellato dal pacchetto sicurezza 2009 è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni (che aumentano in caso di attribuzione al pubblico ufficiale di un fatto determinato. In tal caso è però prevista la non punibilità dell'autore del fatto delittuoso se viene provata la verità del fatto attribuito o se per tale fatto il pubblico ufficiale viene condannato).

Accattonaggio, impiego di minori: Il pacchetto sicurezza ha anche introdotto nel codice penale all'art. 600-octies il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio" . In precedenza l'art. 671 c.p. (ora abrogato) prevedeva esclusivamente una contravvenzione sanzionata con l'arresto da 3 mesi ad un anno per chiunque si avvaleva, al fine di mendicare, di una persona minore degli anni 14 o non imputabile, che fosse sottoposta alla propria autorità o affidata alla propria custodia o vigilanza, o che permetteva che essa mendicasse o che altri se ne valesse per mendicare. Il nuovo art. 600-octies c.p. invece prevede la sanzione della reclusione fino a 3 anni. Una grande novità consiste nella possibilità di punire chi si avvalga per mendicare di una persona minore di anni 14 o non imputabile anche se il minore o il soggetto non imputabile non sia sottoposto alla propria custodia, autorità o vigilanza.

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero: In base al nuovo art. 574 -bis c.p. chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà

del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito - salvo che il fatto costituisca più grave reato- con la reclusione da uno a quattro anni (o da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto i 14 anni). Se i fatti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Reato di immigrazione clandestina e norme sulla clandestinità: Chi entra o soggiorna in maniera illegale in Italia commette il reato di immigrazione clandestina e rischia un'ammenda da 5 mila a 10 mila euro. I clandestini sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima.

Tassa di soggiorno

Gli immigrati dovranno pagare un contributo di soggiorno: l'importo va da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non se questo è per asilo e per la richiesta di asilo, per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

Reati ostativi all'ingresso - Dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive;

Nei Cie fino a 6 mesi - La permanenza nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione, degli immigrati clandestini, è prolungata dagli attuali 60 giorni a 6 mesi. In caso di mancata cooperazione al rimpatrio da parte del paese terzo interessato o in caso di ritardi per acquisire la documentazione necessaria , il questore può chiedere una prima proroga di 60 giorni, cui se ne può aggiungere una seconda.

Carcere a chi affitta a clandestini - Reclusione fino a tre anni per chi, a titolo oneroso, dà alloggio o cede anche in locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto.

Matrimonio con stranieri - Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana due anni dopo il matrimonio se risiede legalmente nel nostro Paese oppure dopo tre anni se residente all'estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Per potersi sposare con un italiano lo straniero deve presentare all'ufficiale dello strato civile, oltre al nulla osta del Paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno. Più facili invece i matrimoni con le musulmane che risiedono regolarmente in Italia: non sarà necessario che la sposa ottenga il nulla osta dal Paese di provenienza, basterà un'autocertificazione alla quale sia allegato un documento dell'ambasciata italiana o del consolato nel paese di provenienza.

2 Come agire



Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri uffici giudiziari (ad es. Tribunale), prima di fare una causa si può provare con un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa.

L'utente, senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda secondo il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio.

Laddove non sia possibile una conciliazione l'utente agirà giudizialmente, in altri termini instaurerà una lite che si potrà svolgere secondo diverse modalità.

In entrambi i casi il cittadino ha la possibilità di agire da solo o con l'avvocato. Nell'azione giudiziale si può agire da soli solo se il valore della controversia non supera € 516, 46 (lire 1.000.000).

3 Le indennità dei giudici di pace

3.1 Liquidazione indennità ai giudici di pace

Per quanto riguarda le liquidazioni di compensi ai giudici di pace, inizialmente fissata nelle vecchie lire 50.000 per ogni udienza, si è definito che spetta anche quando l'attività giurisdizionale non sia prestata dal giudice di pace per astensione degli avvocati (circ. n.19/95 del 10/11/95 Min G.G.).

È opportuno che la cancelleria predisponga sistemi di verifica della presenza in ufficio e delle disponibilità a svolgere attività giurisdizionali da parte del giudice di pace, nei giorni tabellarmente previsti e nei quali l'attività non venga in concreto prestata. Sempre nella circolare di cui sopra si fa riferimento al limite delle 10 udienze mensili di cui all'art. 11, 2° comma L. 21/11/91 n. 374.

Pertanto deve ritenersi che il diritto all'indennità trova il suo presupposto nella presenza in ufficio del magistrato onorario nei giorni stabiliti ai sensi del citato art.15 e non nell'effettiva trattazione delle cause.

L'art. 5, comma 2.bis, L. 16/12/99 n. 479, prevede importi differenziati a titolo di indennità per l'attività di coordinatore dei giudici di pace e le condizioni in presenza delle quali matura questo diritto.

Successivamente l'art. 20 e 24-bis della L. 19/01/2001 n.4, testo coordinato del D.L. 24/11/2000 n.341, nel modificare l'art.15 della L. n. 479/99 precisa che l'indennità al coordinatore da lire 250.000 a 750.000 spetta anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato alcun altro giudice.

Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudici di pace spetta una indennità di lire 70.000 (€ 36,15) per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di opposizione di sigilli, nonché di lire 110.000 (€ 56,81) per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

È inoltre dovuta una indennità di lire 500.000 (€ 258,23) per ogni mese di effettivo servizio quale rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengano riassunte e per le udienze oltre le 110 annue.

Da una serie di quesiti posti al ministero è discesa la circolare 13/3/2001 n. 986/2001/U degli Aff. Civ. la quale esclude l'efficacia retroattiva all'art. 20 D.L. 24/11/2000 n. 341. Con la medesima circolare si è confermata l'interpretazione in base alla quale il decreto ministeriale di nomina a coordinatore ha una funzione dichiarativa e non costitutiva della qualifica (nota prot. n. 1252/2000/U del 10/4/2000) rispondendosi quindi positivamente al quesito se l'indennità di coordinatore possa essere concessa al giudice di pace che svolga "di fatto" la funzione di coordinatore, pur non avendo ricevuto la detta qualifica con un provvedimento formale, ovvero nell'ipotesi in

cui un giudice di pace sia incaricato della reggenza di un ufficio diverso da quello presso cui il medesimo è stato assegnato. Sulle indennità per udienze e sentenze è intervenuto più volte il ministero per dare chiarimenti.

Con la circolare n. 88/2000 del 11/01/2000 del Ministero Giust. Aff. Civ. chiarisce quanto disposto dall'art. 12, 2° comma, L.n.468/99 la quale stabilisce che "in materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila (€ 56,81) per ogni sentenza che definisce il giudizio ovvero per ogni verbale di conciliazione".

L'art. 5, 3° comma, della L. n. 479/99 inserisce il secondo comma bis nell'art. 15 della L. n.374/91 attribuendo l'indennità di presenza mensile del coordinatore in misura varia, per l'effettivo esercizio delle funzioni:

1. lire 250.000 (€ 129,11) per uffici con un organico fino a 5 giudici;
2. lire 400.000 (€ 206,58) per uffici con un organico da 6 a 10 giudici;
3. lire 600.000 (€ 309,87) per uffici con un organico da 11 a 20 giudici;
4. lire 750.000 (€ 387,34) per gli altri uffici.

Inoltre dal 2/01/2000 ai giudici di pace viene liquidata una indennità di lire ventimila (€ 10,33) per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 641 e 186-ter c.p.c., ovvero per ogni domanda di ingiunzione rigettata (art. 5, 4° comma, legge citata).

Con circolare n. 297/2000 del 27/01/2000 Min. Giust. Aff. Civ. l'amministrazione è ritornata sull'argomento precisando che "l'aumento del compenso previsto per i giudici è ancorato alla sentenza e non al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione".

L'esistenza giuridica della sentenza viene fatta coincidere con la sottoscrizione e il deposito in cancelleria (artt. 64 e 119 disp. att. c.p.c.) in conseguenza di ciò l'emolumento delle centodiecimilalire viene corrisposto facendo esclusivo riferimento alla data di deposito della sentenza in cancelleria, ovvero al deposito della minuta, quale atto completo, già collazionato, completo della sottoscrizione, che viene definitivamente passato dalla gestione del giudice a quella della cancelleria.

Con la legge 19/01/2001 n.4, all'art. 20 si è aggiunto un comma all'art. 15 della L 21/11/91 n. 374, nella prima parte riguardante l'indennità a coordinatore già esaminata, successivamente si riferisce all'indennità per udienze civili e penali, infine, parla di procedimenti comunque definiti. Per l'esecuzione del disposto normativo nella pratica degli uffici giudiziari si pongono alcune questioni:

1. decreti di archiviazione: se riconducibili all'ultima fattispecie, anche nel caso in cui il giudice di pace circondariale provveda in merito a

richieste di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, che pervengono alla procura della repubblica su elenchi e registrati sempre sulla base di elenchi (art.415 bis c.p.p.) ed in caso di risposta affermativa, poiché il provvedimento è unico, ma riferito a più reati, se prevedere una unica indennità;

2. non sono in alcun modo previsti dalla normativa attualmente in vigore tutti i provvedimenti non definitivi in materia penale, anche quando il procedimento non resta nella disponibilità del giudice assegnatario. Ad esempio nel caso di richiesta di oblazione nella fase delle indagini.

Al vuoto normativo mise fine il Governo con il D.L. 11/11/2002 n. 251 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/01/2003 n. 1 (misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia) che all'art.6 prevede che "in materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità pari a euro 10,33" per emissione di ciascun decreto di archiviazione, di cui all'art. 17, quarto comma, e 3, secondo comma, D.Lgs n. 274/2000 (archiviazioni noti).

3.2 Adempimenti fiscali delle cancellerie relativamente ai redditi assimilati

Il sostituto di imposta (ufficio che emette i mandati nel caso di liquidazione ai giudici di pace), per effetto dell'art. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato dal D.lgs. n. 314/97, deve provvedere ad operare, al momento del pagamento e con obbligo di rivalsa, una ritenuta di acconto I.R.PE.F. dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile dei redditi, determinati a norma dell'art. 48 bis del T.U.I.R..

L'art. 48 bis D.lgs. citato stabilisce espressamente, al comma uno, che (salvo le specifiche deroghe contenute nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma uno) nella determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applica tutta la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Con l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente per quanto attiene alla liquidazione delle indennità per consulenti interpreti e custodi oltre che i giudici di pace, ne deriva un trattamento tributario quasi identico a quello riservato appunto ai redditi di lavoro dipendente, ad eccezione del diritto alle detrazioni di cui all'art. 13 del T.U.I.R. che spetta soltanto ad alcune tipologie di redditi assimilati (cfr. art. 47, ultimo comma T.U.I.R.) oltre ad alcune altre specificità previste per taluni di essi.

Per quanto concerne i compensi liquidati ai periti, consulenti, interpreti e custodi in sede penale e sul loro inquadramento tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, può essere d'aiuto la nota del Ministero della Giustizia Aff. Civ. del 2/4/2001 n. 1261/01/U. Nella suddetta nota si è chiarito che la riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, operata con D.Lgs. n. 314/97, ha razionalizzato la disciplina dei redditi

assimilati, raggruppando nell'art.47 del testo unico delle imposte sui redditi tutta una serie di fattispecie, che sarebbero altrimenti stati di incerta qualificazione, in quanto difficilmente inquadrabili tra i redditi di lavoro dipendente o tra quelli di lavoro autonomo. Tra queste le attività dei consulenti, periti, interpreti e custodi nominati dal Pubblico Ministero e dal giudice nei procedimenti penali, per i quali, pur "sussistendo un nesso relazionale con una prestazione lavorativa, manca un rapporto di servizio che possa configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente" (Circolare n.326/E Agenzia delle Entrate).

L'aver incluso dei compensi percepiti dai consulenti, interpreti, traduttori e custodi in materia penale, nominati dal Pubblico Ministero o dal giudice, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta, l'obbligo della compilazione del Modello 770 e del rilascio della certificazione unica ai fini fiscali e retributivi (CUD).

Nel caso in cui vengano corrisposti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 47, comma uno, lett. f) del T.U.I.R.) il sostituto di imposta deve operare la ritenuta con le modalità previste nell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 e succ. mod., per i lavoratori dipendenti, ed è quindi obbligatorio effettuare il conguaglio, disciplinato ai commi tre e quattro dell'art. 23 del D.P.R. citato.

Il sostituto d'imposta (quindi sempre la cancelleria che emette il mandato) sempre in sede di conguaglio è, altresì, tenuto a determinare l'addizionale regionale all'I.R.PE.F., di cui all'art. 50 D.lgs. 11. 446/97 e succ. mod., nonché le addizionali comunale e provinciale all'I.R.PE.F., di cui all'art.1 del D.lgs. n. 360/98 e successive modificazioni, che devono poi essere trattenute ratealmente dal sostituto.

Il sistema si è semplificato grazie alla creazione del sistema "giudicinet" che consente all'ufficio di scaricare direttamente i dati su un sistema della Direzione Provinciale del Tesoro.

3.3 Sunto delle principali problematiche in materia di liquidazione dei giudici di pace

Il T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) all'art.165, non attribuisce più al Coordinatore la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici, ma al funzionario all'uopo incaricato dal dirigente.

Per quanto premesso si ritiene opportuno fare un sunto dei principi fissati sia nelle leggi che nelle circolari succedutesi nel corso di questi anni, attualmente in vigore ed ai quali ci si deve attenere nello svolgere l'attività di liquidazione delle indennità.

3.3.1 Indennità e rimborso spese per attività di tirocinio per la nomina di giudice di pace

Per la partecipazione al tirocinio è prevista la corresponsione di un'indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettiva presenza (art. 4 bis, comma 8 legge cit.).

Il Consiglio Giudiziario, oltre ad organizzare il tirocinio, provvede, altresì, ad organizzare più corsi teorico-pratici di aggiornamento professionale dei giudici di pace. I corsi teorico pratici sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno una cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi (cfr. artt. 4 bis e 6 L. N. 374/91).

Per la partecipazione ai corsi teorico-pratici è previsto il SOLO rimborso delle spese (cfr. artt. 4 bis e 6 L. n. 374/91), con esclusione in questo ultimo caso dell'indennità di euro 25,82.

3.3.2 Indennità forfettaria per i giudici di pace

L'art. 24 bis della legge n. 341/2000 ha previsto, tra l'altro, per i giudici di pace un'indennità forfettaria di euro 258,23, "*per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto*", a far data dal 21 gennaio 2001.

Tanto posto, si rileva che il tenore letterale della norma ricollega la prevista indennità forfettaria all'espletamento dei servizi generali di istituto dei giudici di pace ed alla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti per i giudici di pace, non comprendendo né sostituendo le indennità previste per le udienze e per provvedimenti emessi. L'indennità, ove la prestazione del giudice di pace abbia una durata inferiore al mese, deve essere commisurata al numero dei giorni durante i quali il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni.

Applicando lo stesso principio già recepito dal Ministero della Giustizia a proposito della indennità dovuta al Giudice di Pace Coordinatore in base all'art. 5, comma 2 bis della legge n. 479/99 (vedi nota prot. n. 2764/2000/U di data 8 settembre 2000), ugualmente, nell'ipotesi di assenza dall'ufficio per malattia ovvero altro impedimento, l'indennità di cui all'art. 24 bis in esame dovrà essere decurtata in proporzione ai giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento.

Per ciò che concerne il calcolo dell'indennità, nell'ipotesi di assenza del giudice di pace dall'ufficio, in mancanza di una disciplina legislativa ad hoc, si reputa applicabile l'art. 62 della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440), disposizione nella quale si specifica che i mesi vanno considerati di durata pari a trenta giorni, quindi l'indennità di che

trattasi deve essere decurtata con riferimento ai giorni di assenza del giudice di pace dall'ufficio.

Per quanto riguarda il periodo di sospensione delle udienze, si rimanda alla programmazione turnativa che consente ai giudici di pace, nel periodo di sospensione dei termini processuali, di fruire di un periodo di esenzione dal lavoro secondo un ordine di turnazione.

Nel caso di assenza o altro impedimento dovrà, essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il *legittimo impedimento* anche se non coincidenti con i giorni di udienza.

Durante il periodo feriale l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 15, comma 2 bis della legge n. 374/91, in assenza del coordinatore, può essere corrisposta al giudice di pace che nel periodo feriale ne fa le veci.

3.3.3 Indennità per l'esercizio delle funzioni civili

È possibile liquidare l'indennità prevista dall'art. 11 L. n. 374/91 nell'ipotesi dell'emissione di provvedimenti dichiarativi della propria incompetenza. Ed invero dal combinato disposto di cui agli artt. 44, 187, comma III, e 279 comma II, c.p.c. si ricava il principio, applicabile anche nei procedimenti innanzi ai giudici di pace, che tutte le questioni relative alla competenza devono essere decise dal giudice con sentenza, onde è evidente che in tali ipotesi vi è un diritto del giudice di pace, che abbia dichiarato la propria incompetenza con il suddetto provvedimento, ad ottenere la liquidazione dell'indennità. La liquidazione dell'indennità spetta, però, anche nella ipotesi in cui il giudice erroneamente dichiara la propria incompetenza, anziché con sentenza, così come previsto dalla legge, con ordinanza.

Nella considerazione di quanto sopra detto, discende che, anche qualora l'incompetenza sia stata erroneamente dichiarata con ordinanza, questa dovrà essere considerata come una sentenza, sempre che di quest'ultima ne abbia tutti i requisiti (Cass. n. 79/93). Invero, se l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., è sollevata e le altre parti costituite aderiscono all'accordo, il giudice adito deve limitarsi soltanto a prendere atto dell'intervenuto accordo ed a disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo senza emettere alcun provvedimento decisorio, nemmeno in ordine alle spese (cfr. C. 85/3415).

Per le ordinanze di inammissibilità relative alle opposizioni a sanzioni amministrative spetta la liquidazione dell'indennità prevista per le sentenze.

Tanto posto, appare evidente che la predetta ordinanza ricorribile, ai sensi di legge, solo per cassazione costituisce un provvedimento avente natura decisoria e definitiva del processo in quel grado di giudizio, posto che la legge 19/1/2001 n. 4 prevede un compenso per ogni processo assegnato e comunque definito.

È possibile liquidare ai giudici di pace l'indennità prevista dall'art. 11 L. n. 374/91 nell'ipotesi dell'emissione da parte dei medesimi delle ordinanze di cui al procedimento ex art. 29 L. n. 794/42.

L'indennità di euro 56,81 prevista dall'art. 24 bis della legge 19/1/2001 n. 4 per le cause cancellate dal ruolo compete nel momento in cui viene emessa l'ordinanza di cancellazione delle cause dal ruolo.

Al fine, peraltro, di evitare il pagamento di una doppia indennità, nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto è stato poi stabilito nel comma 1 n. 3 dell'art. 24 bis legge cit. che *“nulla è dovuto per le cause che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno”*; ciò, peraltro, sembra confermare che il pagamento dell'indennità sia dovuto proprio all'atto della pronuncia dell'ordinanza di cancellazione, mentre se poi il medesimo procedimento venisse riassunto non è più dovuta alcuna indennità, comunque esso si definisca.

Non è attribuibile l'indennità nella procedura delegata di cui all'art.203 c.p.c., nella considerazione che nel caso in questione il giudice si limita a svolgere una semplice attività istruttoria che si conclude con l'espletamento degli atti delegati e non con la definizione di un processo.

Alla medesima conclusione deve giungersi per tutti quei provvedimenti che non definiscono un giudizio, pur presupponendo una attività istruttoria, ad esempio per la procedura di cui all'art.188 att.c.p.c., o per la dichiarazione di esecutorietà di un decreto ingiuntivo oppure ancora per una ordinanza e seguito di istanza di correzione di errore materiale.

Per la cause interrotte l'indennità di cui all'art. 24 bis n. 2 legge cit. è da attribuire soltanto nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto oltre i sei mesi ed il giudice dichiari l'estinzione a norma di cui all'art. 307 c.p.c.

L'indennità di euro 258,23, da corrisondersi ai giudici di pace ai sensi dell'art. 24 bis, comma 3 del D.L. n. 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/2001, per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, per l'effettiva presenza del giudice in ufficio che, tuttavia, può essere chiamato a svolgere qualche udienza anche in una diversa sede da quella assegnategli, senza che ciò comporti il pagamento di un'ulteriore indennità di euro 258,23.

3.3.4 Indennità nell'esercizio delle funzioni penali

L'art. 11, comma 2, della legge n. 374/91 e succ. mod. prevede che ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace sia corrisposta *“un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche non dibattimentale e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo”*.

L'art. 9 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede la riunione e separazione dei processi, attesa la nuova formulazione dell'art. 11, comma 2, L. n.

374/91, che prevede il riconoscimento del diritto all'indennità "*per ogni processo assegnato e comunque definito*" - laddove la precedente formulazione prevedeva il riconoscimento del diritto all'indennità per "*ogni sentenza*" che definiva il processo - deve ritenersi che possa essere riconosciuto il diritto a più indennità qualora con un'unica sentenza si definiscano più processi riuniti.

Non può essere riconosciuta l'indennità di euro 56,81 per il provvedimento di riunione o di separazione, in quanto lo stesso non definisce alcuno dei processi riuniti o separati.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito con la legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono stati tipizzati gli atti emessi dal giudice di pace, nell'esercizio di giudice delle indagini preliminari, suscettibili di compenso.

In particolare il comma 3 ter di cui all'art. 11 della L. n. 374/91, come modificato dalle leggi citate, prevede la corresponsione di un'indennità pari ad euro 10,33 a favore del giudice di pace che ha emesso il "*decreto di archiviazione di cui agli artt. 17, comma 4 e 34, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e succ. mod.*".

Il comma 4 dell'art. 17 del D.lgs. n. 274/2000 e succ. mod. si riferisce esclusivamente al decreto di archiviazione emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note, mentre il comma 2 dell'art. 34 legge cit. prevede il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito con la legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono stati tipizzati gli atti emessi dal giudice di pace, nell'esercizio di giudice delle indagini preliminari, suscettibili di compenso.

In particolare il comma 3 ter di cui all'art. 11 della L. n. 374/91, come modificato dalle leggi citate, prevede la corresponsione di un'indennità pari ad euro 10,33 a favore del giudice di pace che ha emesso il decreto di archiviazione di cui agli artt. 17, comma 4 e 34, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e succ. mod.

Il comma 4 dell'art. 17 del D.lgs. n. 274/2000 e succ. mod. si riferisce esclusivamente al decreto di archiviazione emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note, mentre il comma 2 dell'art. 34 legge cit. prevede il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note.

Il decreto di archiviazione emesso nei procedimenti contro ignoti è, invece, previsto dall'art. 17, comma 5 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e succ. mod. Ne consegue che, in tale ultimo caso, l'indennità non è dovuta.

All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
- b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
- h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.”.

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: “e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “, 3-bis e 3-ter”.

L'elencazione analitica dei provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari a fronte dei quali è riconosciuta un'indennità, non può non far concludere per la tassatività della previsione medesima.

Non spetta l'indennità di cui all'art. 11 della legge 374/91 e successive modificazioni, al giudice di pace che accoglie l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e nomina il curatore speciale per la querela, come non spetta per l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per nullità dell'atto di citazione a giudizio oppure per l'ordinanza con cui il Giudice, ricevuta la ri-

chiesta di archiviazione, restituisce gli atti al PM disponendo la formulazione dell'imputazione.

3.3.5 Indennità ai giudici di pace in relazione all'attività prestata nel periodo feriale

Durante il periodo di sospensione delle udienze (1 agosto-15 settembre), al giudice di pace eventualmente presente in ufficio è dovuta l'indennità di udienza esclusivamente per la presenza in ufficio del magistrato onorario nei giorni stabiliti nel calendario formato ai sensi dell'art. 15, comma secondo, L. n. 374/91 e, cioè, per la presenza del giudice nei giorni tabellarmente previsti per l'espletamento delle udienze e sempre entro il limite numerico massimo di 110 annue.

Tale presenza, infatti, è necessaria al fine, tra gli altri, di poter consentire alle parti l'eventuale proposizione verbale delle domande giudiziali (cfr. art. 316, 2 comma, c.p.c.), le quali ultime possono essere formulate anche nel periodo di sospensione delle udienze.

Pertanto al magistrato onorario presente in ufficio anche nei giorni non previsti tabellarmente per l'espletamento delle udienze non compete alcuna indennità.

3.3.6 Indennità per le udienze

Il presupposto fattuale per l'acquisto del diritto all'indennità di cui all'art. 11 L. n. 374/91 per le udienze istruttorie straordinarie tenute in giorni diversi da quelli previsti nella tabella, è costituito dalla presenza in ufficio dal magistrato onorario nei giorni stabiliti nel calendario formato ai sensi dell'art. 15, comma secondo, stessa legge, a prescindere dall'effettiva trattazione delle cause.

3.3.7 Durata delle udienze tabellari e liquidazione delle indennità

Nel procedere alla liquidazione del compenso di cui all'art. 11 L. n. 374/91 per le udienze tenute dal giudice di pace, *non si deve tener conto anche di quelle udienze che hanno avuto una durata inferiore alle quattro ore.*

In merito, si sottolinea che l'ultimo comma dell'art. 103 del R.D. n. 2641/1865, prevede che le udienze pubbliche non possano durare meno di quattro ore.

Né, d'altra parte, appare possibile liquidare l'indennità di udienza per giorni diversi da quelli stabiliti per le udienze tabellari. In proposito si richiama quanto sostenuto nella circolare n. 19/95, secondo cui la liquidazione della indennità di udienza è collegata *“alla presenza in ufficio del giudice di pace nei giorni tabellarmente indicati, anche se non vi siano cause sul ruolo”*.

Decisivo, appare, poi, il rilievo - già evidenziato nella menzionata circolare n. 19/95 - che la modifica citata *non elimina l'obbligo del giudice di*

pace di essere presente all'udienza al fine di consentire la trattazione delle domande presentate oralmente, ai sensi dell'art. 316, comma 2 c.p.c.

Sulla base di tale premesse, quindi, ne discende che nei giorni tabellarmente previsti, vi sia l'obbligo della presenza in ufficio del giudice di pace, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità di udienza, anche se non vi siano cause sul ruolo.

Al contrario, non sono da liquidare le *udienze penali* previste in calendario, ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo, in considerazione del fatto che, nel settore penale, se non vi sono procedimenti fissati, non è necessaria la presenza del magistrato onorario in udienza.

Nel caso in cui un giudice di pace effettui udienze per sostituire temporaneamente il giudice decaduto dall'Ufficio, si ritiene che non sia possibile superare il limite legislativamente posto di 110 annue, lo stesso dicasi per le supplenze e le reggenze.

Infine, quanto esposto chiarisce, altresì, come nessuna indennità di udienza possa spettare per l'ipotesi di rinvio d'ufficio effettuato con provvedimento sottoscritto del giudice coordinatore, nell'ipotesi di impedimento improvviso del giudice designato, stante la evidente non equiparabilità del mero rinvio di ufficio all'udienza di supplenza.

3.4 Raccolta disposizioni sull'indennità ai giudici di pace

Tutte le seguenti disposizioni sono indicizzate e scaricabili nella seguente pagina web:

<http://www.ceratim.it/noteindgdp/noteindennita.htm>

3.4.1 Il coordinatore

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII, prot. n. 8/4689/259/97 Q.8(3560/U) del 28 ottobre 1997

Oggetto: Funzioni del Coordinatore dell'Ufficio dei giudici di pace in materia amministrativo-contabile.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 1261/98/U del 13 maggio 1998.

Oggetto: Individuazione negli uffici del giudice di pace dell'impiegato consegnatario

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 1252/2000/U del 10 aprile 2000.

Oggetto: Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2764/2000/U del 8 settembre 2000.

Oggetto: Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore, ai sensi dell'art. 5, comma due bis, legge 16 dicembre 1999 n. 479.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2767/2000/U del 8 settembre 2000.

Oggetto: Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore, ai sensi dell'art. 5, comma due bis, legge 16 dicembre 1999 n. 479.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 986/2001/U del 13 marzo 2001.

Oggetto: Indennità mensile spettante al giudice di pace coordinatore ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e del D.L. 24/11/2000 n. 341, convertito con la legge n. 4 del 19 gennaio 2001.

3.4.2 Indennità forfetaria

Nota della Direzione Generale degli Affari Civile e delle Libere Professioni, prot. n. 765/2001/U del 27 febbraio 2001.

Oggetto: indennità forfetaria per i giudici di pace - art. 24 bis della Legge n. 341/2000.

Nota Direzione Generale degli Affari Civile e delle Libere Professioni, prot. n. 2374/2001/U del 16 luglio 2001.

Oggetto: richiesta chiarimenti indennità spettante ai giudici di pace ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 341/2000.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. 66/2002/U del 16 gennaio 2002.

Oggetto: indennità forfetaria per i giudici di pace - Indennità di coordinamento - Periodo feriale.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/10592/44/(U) del 18 novembre 2002.

Oggetto: applicazione ai giudici di pace della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e corresponsione di indennità forfettaria.

3.4.3 Tirocinio

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 2162/2001/U del 26 giugno 2001.

Oggetto: tirocinio per la nomina dei giudici di pace - Indennità e rimborso spese - Art. 4 bis e art. 6 della legge n. 374/91.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 8436/44/(U) del 7 ottobre 2002.

Oggetto:Trattamento economico dei giudici di pace nel periodo di tirocinio.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/3349/U/03 del 13 marzo 2003

Oggetto: Trattamento dei giudici di pace nel periodo di tirocinio.

3.4.4 Spese di trasferta

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII, prot. n. 8/2393/118/97 del 1 luglio 1997.

Oggetto: indennità previste dall'art. 11 L. 374/91 per rimborso spese viaggio e per l'attività di coordinatore dei giudici di pace.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 3229/97/U del 7 novembre 1997.

Oggetto: liquidabilità dei provvedimenti con i quali il Giudice di Pace, dichiarando la propria incompetenza, definisce il giudizio di fronte a se stesso.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 1384/2000/U del 21 aprile 2000.

Oggetto: Liquidazione indennità ordinanza ex art. 23, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2446/98/U del 6 ottobre 1998.

Oggetto: liquidazione indennità ai Giudici di Pace nei procedimenti di cui all'art. 28 L. 794/42.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 3759/2000/U del 28 novembre 2000.

Oggetto: richiesta liquidazione indennità per emissione decreti ingiuntivi.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 1520/2001/U, del 2 maggio 2001.

Oggetto: indennità ai giudici di pace ex art. 24 bis della legge 19.1.2001 n. 4.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 1716/2001/U, del 14 maggio 2001.

Oggetto: indennità spettanti ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/5215/(U) dell'8 luglio 2002.

Oggetto: quesiti posti dagli uffici del giudice di pace relativamente al compenso da riconoscersi in ordine ad alcune attività di competenza dei giudici di pace in materia penale.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prot. n. 2505/02/U del 25 settembre 2002.

Oggetto: modalità di liquidazione dei provvedimenti in materia penale emessi dal giudice di pace nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari - seguito Nota prot. n. 1/5215/(U)02 dell'8 luglio 2002.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/9700/44(U) del 28 ottobre 2002.

Oggetto: modalità di liquidazione dei provvedimenti in materia penale emessi dal giudice di pace nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari - seguito nota del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prot. n. 2505/02/u del 25 settembre 2002.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/1278/44(U)04 del 30 gennaio 2004.

Oggetto: compenso da riconoscersi ai giudici di pace per i decreti di archiviazione nei confronti di ignoti.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/10377/44/(U) 13 novembre 2002.

Oggetto: liquidazione compensi giudici di pace.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/11120/44(U) del 25 novembre 2002.

Oggetto: compensi Giudice di Pace - Indennità ex art. 5 legge 479/99.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/2045/44(U)03 del 10 febbraio 2003.

Oggetto: indennità ai giudici di pace in materia penale - art. 11 L. 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Nota della Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prot. n. 1/7071/44/U del 23 maggio 2003.

Oggetto: Indennità ai giudici di pace in materia penale. Art. 11 L. 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni. Quesito inerente la nullità dell'atto di citazione a giudizio (Art. 20 D. Lgs. 27 marzo 2000).

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 1/1882/NV/44(U)03 del 23 settembre 2003.

Oggetto: indennità ai giudici di pace in materia penale - Art. 11 L. 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

3.4.5 L'indennità per le udienze

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 329/98/U del 6 febbraio 1998.

Oggetto: Legittimità della liquidazione dell'indennità ai giudici di pace in relazione all'attività prestata nel periodo feriale.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 3486/97/U del 4 dicembre 1997.

Oggetto: Giudice di Pace. Determinazione liquidazione indennità ex art. 11 L. n. 374/91.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2087/2000/U del 23 giugno 2000.

Oggetto: Quesito posto dall'Ufficio del Giudice di Pace di ...

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2431/2000/U del 25 luglio 2000.

Oggetto: Quesito del Coordinatore f.f. dell'ufficio del Giudice di pace di . in relazione alla richiesta del dott. , già giudice di pace in sede, intesa ad ottenere la liquidazione dei diritti e delle indennità per il periodo gennaio-marzo 2000.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 3171/97/U del 31 ottobre 1997.

Oggetto: Giudice di pace supplente o reggente. Indennità di udienza.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 2206/98/U del 4 settembre 1997.

Oggetto: richiesta di parere sul pagamento dell'indennità di cui all'art. 11 L. n. 374/91 al giudice di pace supplente.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 3558/97/U del 10 dicembre 1997.

Oggetto: indennità di udienza al Giudice di Pace supplente nei procedimenti contenziosi. Richiesta chiarimenti in ordine alla nota n. 6/2377/127/97 Q 8 del 1 luglio 1997.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII, prot. n. 8/1501/101/Qs97 del 18 marzo 1997.

Oggetto: Indennità Giudici di Pace.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Segreteria, prot. n. 528/99/U del 12 febbraio 1999.

Oggetto: Durata delle udienze tabellari e liquidazione delle indennità.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 2768/2000/U dell'8 settembre 2000.

Oggetto: spettanza indennità periodo di malattia.

Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 3325/2001/U del 7 novembre 2001.

Oggetto: quesito in ordine alla spettanza al giudice di pace dell'indennità per l'attività conciliativa non contenziosa ex art. 322 c.p.c. e per la raccolta delle domande orali ex art. 316 c.p.c.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile, prot. n. 1/3225/44(U)03 del 11 marzo 2003.

Oggetto: indennità spettante ai giudici di pace - art. 11 comma 3, L. 374/91 e successive modificazioni.

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile, prot. n. 1/4279/44/(U)03 del 28 marzo 2003.

Oggetto: indennità spettante ai giudici di pace - art. 11 comma 3, L. 374/91 e successive modificazioni.

Nota della Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prot. n. 1/7185/44(U)03 del 27 maggio 2003.

Oggetto: liquidazione della indennità di udienza dei giudici di pace.

Nota della Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prot. n. 1/4102/44/NV/U-04 del 30 aprile 2004.

Oggetto: Liquidazione dell'indennità di udienza dei giudici di pace - Quesito.

3.4.6 L'indennità per le sentenze

Nota del Dip. Affari di Giustizia, D.G. Giustizia Civile, prot. n. 1/13230/U/44/SC del 10 dicembre 2004.

Quesito relativo all'eventuale spettanza ai Giudici di pace di una indennità per le sentenze parziali.

Relativamente alle problematiche connesse alla liquidazione delle indennità, si allega a titolo di esempio un provvedimento adottato nella sede di Bologna:

Il Giudice di Pace Coordinatore

Vista la nota del Ministero della Giustizia del 27/01/2000 n. 297/2000U, con la quale si dispone di provvedere al pagamento della indennità di cui all'art. 11 L. 21/11/1991 n. 374 così come modificato dalla L. 24/11/1999 n. 468, al momento della sottoscrizione e deposito del documento originale in cancelleria;

comunica

che a seguito di tale disposizione a partire dalla data odierna ***verranno ammesse a pagamento solamente le sentenze depositate in originale e sottoscritte in cancelleria.***

4 Il regime tributario

4.1 Contributo unificato

L'art.10 c.p.c. che al 2° comma stabilisce la determinazione del valore della causa anche nel caso di domande riconvenzionali.

Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale si applica la seguente disposizione, e cioè: "l'art.14 TU spese di giustizia al 3° comma, prevede che la parte che modifica la domanda o propone riconvenzionale, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo' La relazione al T.U. all'art.14, precisa che tale disposizione risponde alle "regole generali sulla competenza dettate dal c.p.c. secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti". La dicitura letterale riportata nella circolare n. 2/2002 limita il versamento del contributo unificato nei soli limiti dell'aumento, mentre le precedenti osservazioni fanno propendere per una interpretazione diversa che collega la dichiarazione sul valore ed il seguente pagamento del contributo unificato al valore complessivo della richiesta. La parte avrà quindi l'onere, nel momento della dichiarazione sul valore da valutare le caratteristiche della cd. riconvenzionale, sa vada o meno sommata alla domanda principale, e determinare il valore complessivo della causa."

Con nota n. 1543 del 14/7/2005, Ministero della giustizia, si afferma che: " nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contributo unificato debba essere versato per intero in relazione allo scaglione determinato dalla domanda riconvenzionale"; nell'ipotesi quindi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contributo unificato debba essere versato per intero in relazione allo scaglione determinato dalla domanda riconvenzionale.

A seguito del D.L. 4/7/2006 n. 223, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 13 e 14 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

In considerazione della nuova normativa specificata nella circolare del 8/4/2008 del Ministero della Giustizia con la quale viene precisato che "l'invito al pagamento notificato al debitore ai sensi dell'art. 248 TU delle spese di giustizia dovrà contenere l'espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel prescritto termine di un mese comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento", la cancelleria civile che rileva al momento del deposito dell'atto l'omesso o parziale versamento del contributo unificato dovrà provvedere **immediatamente** all'invio all'Ufficio Recupero Crediti dell'estratto dell'atto depositato e invito al pagamento con ricevuta di comunicazione.

Successivamente l'Ufficio Recupero crediti provvederà all'invio dell'invito al pagamento alla parte costituita presso l'avvocato, nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto stesso.

L'Ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo non pagato o pagato in modo insufficiente, quindi dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione.

Circa l'azione civile nel processo penale, l'art.12 del T.U. prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia chiesta la sola pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore liquidato in sentenza.

4.2 Registro

Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 (TU Spese di giustizia), tutti i diritti di cancelleria sono stati eliminati (la soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9, l. n. 488/99 e succ. mod.) con la sola esclusione di quelli espressamente previsti nella nuova normativa.

Per i procedimenti civili pendenti le parti potevano optare per il nuovo regime fiscale versando il 50% del contributo unificato.

Si riporta quanto disposto dal Ministero della Giustizia con circolare n. 3 del 13/5/2002: "La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è volta ad eliminare la norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002, che prevedeva l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le cause pendenti. Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con la possibilità, per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%. (...). Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7 e n. 8.

La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore - una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo in esame, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento."

Nei casi in oggetto quindi in osservanza di quanto a suo tempo disposto, si dovrà richiedere il diritto di registrazione ammontante a Lire 8.000 (€ 4,13).

In materia di prenotazione a debito si veda il DPR n. 131/1986 art. 59 lett. d) prenotazione a debito dell'imposta di Registro relativa a sentenze contenenti condanna al risarcimento di danno morale.

L'art. 59, comma 1, lett. d) D.P.R. 131/86 prevede che si registrino a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta le sentenze che condannano al pagamento del risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato richiedendo a tal fine l'indicazione, nella sentenza, della parte obbligata al risarcimento nei cui confronti si dovrà procedere al recupero dell'imposta prenotata a debito.

Prima del T.U. spese di giustizia ciò avveniva secondo le disposizioni del R.D. 30/12/1923 n. 3283 sul gratuito patrocinio, così come disposto dall'art. 61, comma 1, DPR 131/86. Ma l'art. 61, 1° comma, sopracitato è stato abrogato dall'art. 299 TU spese di giustizia, ponendo quesiti sulla nuova procedura da seguire.

Con riferimento ai numerosi quesiti sottoposti in merito alla questione, la Agenzia delle Entrate ha ritenuto che debbano essere gli uffici giudiziari a dover procedere al recupero delle imposte di registro prenotate a debito, pur dando atto della mancanza di un riferimento normativo.

Il richiamo operato dall'Agenzia delle Entrate di Bologna al T.U. spese di giustizia sulla base di un rapporto tra cancellerie e concessionari, senza più l'intermediazione degli uffici finanziari, appare inconsistente. La relazione al TU precisa chiaramente che il riordino della materia riguarda le modalità di riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, ma il presupposto da cui parte questo ufficio, è proprio che nel caso di specie l'imposta non è stata inserita nel TU tra le spese di giustizia prenotabili o recuperabili.

Per completezza si riportano le disposizioni abrogate dal D.P.R. 30/6/2002 n. 115 (TU spese di giustizia):

R.D. 30/12/1923 n. 3282;
Art. 61, comma 1, D.P.R. n. 131/86;
Art. 43 R.D. 18/12/1941 n. 1368;
R.D. 10/12/1882 n. 1103.

Per effetto di tali abrogazioni "dovrebbe" rivivere la competenza per il recupero in capo agli uffici finanziari, ai sensi della circolare n. 37 del 10/6/1986, a commento dell'art. 59 del TU sulla legge di registro. La competenza per il recupero di tali imposte era stata individuata nelle cancellerie giudiziarie con la circolare n. 310213/89 del 30/3/89 del Ministero delle Finanze (recepita dal Ministero della Giustizia con circolare 8/956/17 Ques.87 del 12/4/89) " a mente del combinato disposto degli artt. 61 del TU n.131, che fa riferimento alle norme di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3282 sul gratuito patrocinio".

La questione è stata definitivamente risolta dalla nota del Ministero della Giustizia del 1/03/2004, n. 1/2896/44/04, con la quale si prende atto del parere espresso dal Consiglio di Stato sul merito, e si invitano gli uffici a prestarvi attenzione.

Un altro aspetto è rappresentato dalla procedura da seguire per la registrazione a debito. L'applicazione dell'art. 59 del D.P.R. 131/1986, lett.d) è stata data dalla risoluzione del Ministero delle Finanze Dir. Centr. affari e contenzioso trib. IV-8-350 del 17/11/1994. Interpellato nel merito il Ministero delle Finanze ha precisato che la procedura di "registrazione a debito poteva essere legittimamente attivata solo in presenza della formale richiesta dell'organo designato e cioè del cancelliere giudiziario". "è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della registrazione a debito".

L'interpretazione del Ministero delle Finanze fa riferimento al danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59 lett. d)) e non al caso di pubblica amministrazione (art. 59 lett. a) e b)), per le quali non occorre alcuna richiesta del cancelliere.

In base a tale principio ed al fine di evitare responsabilità contabile e danno per l'erario, non si ritiene di richiedere, la prenotazione a debito ove nella sentenza non sia espressamente indicato che il risarcimento è dovuto come conseguenza di "reato", indicazione, peraltro, di difficile verifica da parte del cancelliere.

Questo è il caso delle sentenze civili, mentre per le sentenze penali contenenti condanna al risarcimento del danno è esplicito il nesso eziologico e quindi al cancelliere non viene chiesto di fare una valutazione nel merito della decisione. In quest'ultimo caso il problema che si porrà sarà quello esaminato all'inizio dell'ufficio cioè tenuto a provvedere al recupero dell'imposta prenotata. Il cancelliere che pubblica una sentenza civile, soprattutto in uffici del Giudice di Pace, deve valutare una serie di elementi ed attenersi scrupolosamente ai vincoli imposti dalla normativa.

A seguito della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sulla base anche di quanto specificato nella Circolare del Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile n. 92331 del 14/7/2009, si precisa, che tutti i provvedimenti od atti inerenti al processo penale che non siano la condanna passata in giudicato (ad esempio la provvisoria) non andranno inviati all'Agenzia delle Entrate, come precisato a pagina 5 della suddetta circolare.

Sempre con la legge n.69/09 sono state modificate le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2000. In particolare sono stati inseriti l'art. 73 bis e ter al sopraccitato D.P.R. n. 115 con il seguente contenuto:

Art. 73-bis (L). - (*Termini per la richiesta di registrazione*). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (*Procedura per la registrazione degli atti giudiziari*). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

Giova a questo punto riportare l'articolo che definisce il giudice dell'esecuzione:

665 Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento È il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello (593), se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica

In primo grado appena la sentenza passa in giudicato (termine di 5 giorni) copia conforme della sentenza deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Se la sentenza viene appellata l'atto non va registrato, neppure qualora contenga una provvisoria, poiché il Ministero della Giustizia ha precisato che solo la sentenza passata in giudicato va registrata e non gli altri atti penali.

Nel caso in cui la sentenza sia stata appellata, il cancelliere subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza e se non deve direttamente provvedere alla registrazione (quando il giudice dell'esecuzione è il giudice del primo grado), invia un fax al giudice di primo grado con il dispositivo della pronuncia di appello e l'annotazione del passaggio in giudicato. L'imposta di registro ed il contributo unificato verranno inseriti nel foglio notizie del giudice del grado che provvede al recupero, essendo lui il giudice dell'esecuzione.

Può essere utile fornire alcuni esempi:

1. sentenza di conferma della condanna e modifica dei soli capi civili (provvisoria o condanna generica) - ritorno al primo grado
2. sentenza che modifica solamente la pena e modifica i capi civili (provvisoria o condanna generica) - ritorno al primo grado
3. sentenza che modifica solamente la pena e conferma i capi civili (provvisoria o condanna generica) - ritorno al primo grado
4. sentenza che modifica sostanzialmente la sentenza di primo grado e conferma i capi civili - in questo caso il titolo è costituito dalla sentenza di primo grado e di appello congiuntamente, la competenza è della corte
5. sentenza che modifica sostanzialmente la sentenza di primo grado e modifica i capi civili - in questo caso il titolo è costituito dalla sentenza di primo grado e di appello congiuntamente, la competenza è della corte

In pendenza dei termini per il passaggio in giudicato della sentenza la stessa non può essere inviata all'Agenzia delle Entrate per la registrazione poiché il senso è che venga inviato una sola volta l'atto finale comprensivo delle disposizioni dei vari gradi di giudizio; **pertanto se la sentenza di primo grado, secondo le disposizioni precedentemente in vigore, era già stata registrata**, qualora si sia nelle ipotesi di cui al punto 3 comunque l'estratto andrà inviato al primo grado, mentre non andrà inviata al registro se ci si trova nell'ipotesi di cui al punto 4, trattandosi di sola conferma dei capi civili. L'imposta di registro è imposta d'atto, nel senso che il contenuto del documento da registrarsi devono ricavarsi dallo stesso, senza modifica od integrazioni in base ad elementi acquisiti aliunde (Cass. Sez. I n. 8364/1993, Commissione Tributaria Centrale n. 9747/1984, Circ. Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 34 del 30/3/2001), nel caso di mera conferma quanto richiesto non sussiste. Certamente come precisato ciò vale solo nel periodo transitorio, qualora la sentenza di condanna del primo grado sia già stata registrata.

Il registro repertorio ha lo scopo di assicurare la regolare presentazione degli atti soggetti a registrazione nei termini di legge. Per le sentenze, i decreti e gli atti degli organi giurisdizionali la registrazione in termine fisso (non quindi in caso d'uso su richiesta di una delle parti) deve essere richiesta da parte del cancelliere entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

Tutti gli atti sopra indicati devono essere quindi trasmessi per l'assoggettamento all'imposta di registro.

Il caso di omissione nel richiedere la registrazione, o peggio ancora di indebito ritiro (con relativa annotazione sul repertorio), di un atto comporta

l'applicazione di una sanzione compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta, in quanto costituisce una evidente evasione alle disposizioni fiscali ed una mancata entrata nelle casse dell'Erario. Il cancelliere è quindi tenuto alla stretta osservanza di quanto disposto dagli artt. 10 lett.c), 14, 2° comma, 69 e 73 D.P.R. n.131/86.

A tutto quanto premesso si aggiunge l'annosa questione circa l'imposta di registro nei procedimenti esenti davanti al Giudice di Pace. Su questo punto, poiché la sentenza ed il verbale di conciliazione del G.d.P. sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia, al fine di individuare se il provvedimento del giudice vada soggetto o meno al pagamento dell'imposta di registro, nonché l'esatto ammontare di essa, occorrerà fare riferimento unicamente al dettato dell'art.8, Tariffa, parte I, D.P.R. n.131/86, nonché al primo comma art.46 L.374/91.

Da quanto detto consegue, innanzitutto, che se la sentenza o il verbale di conciliazione hanno un valore non eccedente i 1033,00 € a norma dell'art. 46 citato andranno esenti da tributo, anche se riguardano una causa per un valore superiore. Qualora invece, gli anzidetti provvedimenti contengano una mera declaratoria iuris (incompetenza a qualsiasi titolo pronunciata), da cui esula ogni statuizione relativa alla misura e all'esistenza del quantum, si applicheranno i tributi previsti dall'art.8, Tariffa, parte I, D.P.R. n.131/86.

COPIA è la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Le copie informi non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell'originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell'originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.

In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).

ESTRATTO è la riproduzione letterale e fedele solo di alcune parti dell'atto. Ogni estratto va munito della certificazione di conformità all'originale: "Per estratto conforme all'originale che si rilascia a richiesta di...", della data, della sottoscrizione del pubblico ufficiale e del timbro d'ufficio. Deve essere rilasciato solo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti e deve contenere l'intestazione intera dell'atto originale, con omissione delle parti non richieste dall'interessato, da sostituirsi con la parola "omissis" e la riproduzione in fine e a margine, dei dati dell'eventuale registrazione.

Gli estratti vengono di solito utilizzati per quegli atti unici indivisibili, ma che si svolgono in più fasi, cioè con natura collettiva.

CERTIFICATI sono attestazioni scritte, anche su moduli preordinati di dati o elementi risultanti dai registri o documenti ufficiali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Se però il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, il cancelliere non deve rilasciare alcun certificato, e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell'atto o della sentenza (nota Min. G.G. Aff. Civ. n° 4/1938/61 del 14/01/69).

ATTESTATO - Spesso i termini certificato o attestato vengono utilizzati come se avessero lo stesso significato, ma non sempre questo corrisponde al vero.

Attestato è un documento derivato o di secondo grado, nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti. Non è quindi una prova di fatti o negozi giuridici, ma serve per documentare l'esistenza di altri atti giuridici.

Il certificato è invece un'attestazione originale di verità o scienza, indipendentemente da altri atti pubblici, con una efficacia meramente dichiarativa ad esempio il certificato del casellario è un attestato di quanto è contenuto nelle schede del casellario.

COPIE ESECUTIVE sono le copie autentiche alla cui spedizione è obbligato il cancelliere, oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell'art. 475 c.p.c.. Il titolo esecutivo è posto a base della procedura coattiva di esazione di quanto contenuto nel provvedimento e da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva. Pur restando di massima responsabile la parte che ne ha fatto un uso improprio o illegittimo, è necessario che il funzionario si attenga alle disposizioni che lo riguardano e che gli vietano di rilasciare ulteriori copie se non dietro specifica autorizzazione del capo dell'ufficio (rilasciata a richiesta motivata dalla parte interessata). Da qui deriva anche l'obbligo di annotare sull'originale la circostanza del rilascio a favore di una determinata parte della prima copia in forma esecutiva.

Il cancelliere se richiesto non può però esimersi dal rilascio alla parte di copia esecutiva di un titolo che per i suoi caratteri strutturali può avere efficacia e si presenti esteriormente perfetto, essendogli solo inibito, di spedire alla stessa parte, sotto le comminatorie di cui all'art.476 c.p.c. più di una copia in forma esecutiva senza giusto motivo ed autorizzazione.

Le sentenze provvisoriamente esecutive per legge, anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà, possono essere rilasciate in copia munita di formula esecutiva.

A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell'art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia (nota n. 4/557/50 Ques.86 del 20/02/87 Aff. Civ.) è intervenuto precisando che per i decreti ingiuntivi o

le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull'originale del provvedimento.

La formula esecutiva consiste in un'attestazione e in un ordine a tutti gli ufficiali giudiziari, ai pubblici ministeri e agli ufficiali di polizia giudiziaria sull'efficacia esecutiva del provvedimento, ma la copia diventa il titolo esecutivo e costituisce il fondamento dell'azione esecutiva: una copia che a sua volta diventa originale esecutivo.

LIMITI - Viene fatto divieto al cancelliere di rilasciare copie nei seguenti casi:

1. copie di documento impugnato di falso
2. copia di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato
3. ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione
4. alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta dovuta
5. copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, salvo alcune eccezioni

COPIE DI ATTI NON REGISTRATI

I pubblici ufficiali, quindi anche i cancellieri, non possono rilasciare copia di atti soggetti a registrazione se non dopo l'avvenuto adempimento, provvedendo ad annullare sulle copie anche gli estremi della registrazione avvenuta (art. 66 D.P.R. n. 131/1986).

Da sempre sono state previste deroghe che con il tempo tendono ad aumentare, attualmente sono le seguenti:

1. originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio
2. atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
3. copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
4. copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
5. copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
6. copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

Gli atti penali non pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione, ma le sentenze che contengono condanna al pagamento di una provvisoria o condanna al risarcimento del danno, vanno soggette a registrazione in termine fisso.

COPIA ATTI PUBBLICI

Il cancelliere, come qualsiasi altro pubblico depositario, è colui cui la legge attribuisce il compito di tenere gli atti a disposizione del pubblico, con l'obbligo di rilasciare copie autentiche o estratti degli atti che detiene (art.744 c.p.c.) anche quando il richiedente non è stato parte nell'atto (art.743 c.p.c.), se non vi provvede può essere condannato ai danni ed alla spesa.

Nel caso di rifiuto o di ritardo nel rilascio, il richiedente ha diritto di ricorrere al capo dell'ufficio dal quale il funzionario dipende, il quale provvede sentito il PM. Contro questo decreto non è ammesso reclamo, ma si può agire presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il funzionario oltre ad essere penalmente imputabile di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, risponde in sede disciplinare per ogni accertato caso di negligenza o colpa, nonché in sede civile, nel caso di compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave (art.60 c.p.c.); nell'ipotesi di rifiuto o ritardo oltre il termine fissatogli per l'adempimento, nel compimento dell'atto, rilascio di copie o certificati.

Un particolare tipo di responsabilità è previsto dall'art. 24 R.D. 9/02/1896 n.25, consistente nell'obbligo per il funzionario che ha rilasciato copie irregolari e poco leggibili di rinnovarle a proprie spese.

COPIE DI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il potere delle parti di un procedimento civile di chiedere copie degli atti processuali non è subordinato ad alcun controllo da parte del giudice, contrariamente a quanto avviene in altri casi ad esempio per il rilascio di certificati e copie nel procedimento penale. In questo caso la legge distingue tra gli aventi diritto (art. 43 disp.att.cp.p.) dai soggetti interessati (art.116 c.p.p.) per i quali è prevista una domanda scritta e l'autorizzazione del giudice.

Infatti l'art. 76 disp.att.c.p.c. dispone che le parti o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo.

È da tempo affermato il principio secondo il quale la richiesta di copie non necessita di una forma particolare e possa avvenire anche nella forma orale (Min. G.G. Aff. Civ. nota n. 8/1860/11-6 del 14/7/88). È però opportuno l'uso di alcuni accorgimenti quali ad esempio un timbro da apporre sull'originale, oppure la annotazione della richiesta su un registro in stretto ordine cronologico.

Nel caso in cui si debba estrarre copie di piani grafici o modelli che non possono essere ottenute con i normali procedimenti meccanici o fotografici, il cancelliere può avvalersi dell'opera di un tecnico il quale vi provvede dando assicurazione giurata di averla fedelmente riprodotta.

In questo caso i diritti di copia si determinano commisurando la superficie del tipo, disegno o altro riprodotto a quella di quattro o più pagine di un foglio normale.

Con riferimento al **computo delle pagine**, comporta, per la valutazione del regime tributario, la preventiva distinzione dei vari atti che compongono il fascicolo e l'individuazione e delle tasse dovute per ogni singolo atto. È considerato ad esempio atto unico il verbale delle udienze istruttorie.

Per le copie richieste senza certificazione di conformità (ad uso studio) durante la pendenza del procedimento o nelle more della proponibilità del gravame sia i fascicoli civili che penali possono essere unitariamente considerati: la tassa di computa in relazione al numero complessivo delle fotocopie rilasciate per ciascun procedimento.

Caso diverso è quello di rilascio di copie in relazione a procedimenti definiti e archiviati, nel qual caso anche per le copie informi, deve tornare applicabile la normativa generale sugli archivi e quella specifica sui diritti di copia.

In **materia penale**, come si è detto l'art. 116 c.p.p. stabilisce che chiunque vi abbia interesse può chiedere ed ottenere a proprie spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti.

Sulla richiesta, e quindi sulla valutazione dell'interesse addotto, provvede il P.M. o il giudice (con decreto immotivato inoppugnabile ex art.190 c.p.p.) che procede oppure, dopo la definizione del procedimento, il giudice che ha emesso il provvedimento di definizione. L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati.

L'art.116 c.p.p. si riferisce unicamente al processo penale e non pure alle ipotesi di esercizio dell'azione civile. Ove la costituzione non avvenga direttamente in udienza, il funzionario dell'ufficio cui la dichiarazione è presentata e successivamente quello presso cui si trovano gli atti, è tenuto a rilasciare le copie necessarie per la notifica.

COMPETENZA nel rilascio di copie. L'operatore (all'epoca amministrativo ora giudiziario) possono essere incaricati, entro il limite precisato dal dirigente o da altro impiegato da questi incaricato, e con l'osservanza delle puntuali istruzioni loro impartite, del rilascio di copie conformi di atti giudiziari, attività che non richiede valutazioni discrezionali e comporta una limitata assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della copia all'originale(così il Min.G.G.Ord.Giud. con Circ. 4/1-S/865 del 4/3/98).

Con riferimento alla competenza degli Ufficiali giudiziari, l'art,111 dell'ordinamento degli Uff.Giud. delinea i confini dell'incarico in oggetto, in

riferimento solo a taluni degli atti trasmessi per la consequenziale notificazione (i c.d. biglietti di cancelleria) (nota Min.G.G. n.8/3090 del 31/890). Quindi l'Ufficiale Giudiziario può procedere, senza alcuna limitazione, alla copia di atti per la notificazione, potendo fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale incombente come strumentale rispetto all'attività di notificazione.

4.3 Diritti

4.3.1 Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'articolo 9, l. n. 488/1999, non ha molto inciso sui diritti di copia che ne costituiscono una componente.

Dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che:

- sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal d.m. n. 347/1989 per il penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il civile dalla legge n. 59/79;
- sono rimasti invariati i diritti di copia semplice;
- è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro all'atto;
- sono stati integrati i diritti per le copie su supporto diverso da quello cartaceo.

L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti di copia è fondata su tre argomenti:

- a) il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9, l. n. 488/1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella allegata che contiene le quantificazioni del contributo unificato;
- b) il legislatore successivo (art. 3 bis, legge 525/96 introdotto dalla legge n. 388/2000) ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi, riferito a tutti i diritti di copia, sull'evidente presupposto che l'art. 9 non li aveva soppressi;
- c) il legislatore successivo che si è occupato del processo amministrativo (legge 205/2000) in una norma speciale (art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato l'art. 23 della legge n. 1034/1971) ha soppresso il diritto di copia in

casi particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione, sull'evidente presupposto dell'esistenza nell'ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche al giudizio amministrativo.

L'attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all'atto; il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella allegata all'art. 9) si va a sommare agli altri importi previsti (Tab. A allegata alla legge n. 99/1989, collegati al numero di pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8.000) previsto per la stessa funzione. La novità è data, oltre che dall'aumento dell'importo, dalla circostanza che ora è individuato unitariamente per atto (indipendentemente dal numero di pagine) mentre nella tabella originaria era, per così dire, accidentalmente unitario, perché nulla vincolava l'importo all'atto.

Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto al punto 6 della Tabella, allegata all'art. 9 della legge n. 488/1999, sostituisce integralmente la tabella A della Legge n. 99/1989 per le copie conformi, è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice perché le copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.

Né l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio dall'espressione letterale "diritto unico", perché tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il riferimento all'attività di autenticazione collegata all'atto.

La soppressione dei diritti per la riproduzione ad uso d'ufficio significa che con la soppressione dei diritti di cancelleria si è inciso sul nucleo di base dei diritti di copia: gli importi dovuti dalle parti per le riproduzioni fatte ad uso d'ufficio, mentre, per le ragioni spiegate, non si è inciso sugli importi richiesti per l'attività dei funzionari, per i costi materiali, per le funzioni di certificazione (tutti compresi nella quantificazione dei diritti di copia) quando la copia è richiesta dalle parti.

Normalmente, questi diritti di copia si collegano intrinsecamente all'attività esplicata dall'ufficio che rilascia copie. La conseguenza è che se, già nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina a regime, fossero introdotti collegamenti telematici con gli uffici in grado di consentire l'accesso agli atti e ai provvedimenti, con conseguente riproduzione, mancherebbe in fatto il presupposto stesso per la maturazione di tali diritti.

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Con Urgenza
1 - 4	€ 0,44	€ 1,32
5 - 10	€ 0,89	€ 2,67
11 - 20	€ 1,77	€ 5,31
21 - 50	€ 3,55	€ 10,65
51 - 100	€ 7,08	€ 21,24
Oltre le 100	€ 7,08 più € 2,95 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 21,24 più € 8,85 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Tabella 1: Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di cert. di conformità	Totale delle colonne 2 e 3	Con urgenza
1 - 4	€ 0,59	€ 5,90	€ 6,49	€ 19,47
5 - 10	€ 1,18	€ 5,90	€ 7,08	€ 21,24
11 - 20	€ 1,77	€ 5,90	€ 7,67	€ 23,01
21 - 50	€ 2,95	€ 5,90	€ 8,85	€ 26,55
51 - 100	€ 5,90	€ 5,90	€ 11,80	€ 35,40
Oltre le 100	€ 5,90 più € 3,54 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 5,90	€ 11,80 più € 3,54 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 35,40 più € 10,62 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Tabella 2: Diritto di copia autentica

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato	Con Urgenza
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 1,77	€ 5,31
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 2,65	€ 7,95
Per ogni cassetta fonografica di 12 minuti o di durata inferiore	€ 2,95	€ 8,85
Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti	€ 3,54	€ 10,62
Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti	€ 4,43	€ 13,29
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 2,07	€ 6,21
Per ogni compact disc	€ 147,58	€ 442,74

Tabella 3: Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

In vigore dal 21/2/2009.

Il diritto di certificato è stato aumentato da € 3,10 a 3,54.

Si **allega in appendice** il modello utilizzato dal giudice di pace di Bologna per consentire di ridurre, in numero di accessi, l'affluenza dell'utenza qualificata, nel caso specifico impostando la richiesta copie del decreto ingiuntivo già al momento del deposito del ricorso.

5 Notifiche

La Legge 18/6/2009, n. 69 costituisce un provvedimento che assume particolare rilevanza non solo per le nuove norme del processo civile, ma anche per le novità che riguardano l'innovazione e le nuove tecnologie.

L'art. 34 L. 69/09 introduce alcune modifiche al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) il cui art. 6, nel nuovo testo, sarà come segue (la parte in grassetto è quella aggiunta dal provvedimento in esame):

6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

L'ultimo comma introduce il principio secondo cui la PA potrà inviare mediante PEC "documentazione ufficiale" ai cittadini. A tal proposito un aspetto che riguarda la PEC, e sulla cui cosa vale la pena di riflettere, è costituito dagli effetti riconosciuti dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 68/2005 che recita:

"La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge".

Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico la sola trasmissione è "valida agli effetti di legge". Questo assioma in sostanza inverte completamente il concetto generale della comunicazione quando si utilizzano strumenti tradizionali quali la raccomandata a.r., poiché mentre con il sistema postale la raccomandata a.r. non produce effetti sino a quando il destinatario non la riceve, con la PEC il principio è invertito con rilievo della sola trasmissione. In buona sostanza, è sufficiente che il mittente invii una mail di PEC per beneficiare degli effetti della comunicazione anche se il destinatario non la legga o non consulti assolutamente la propria casella di posta.

L'ultimo comma dell'art. 6, così come introdotto dalla L. 69/09, se vige il principio della efficacia legale della sola trasmissione, conoscibilità dell'attività della PA e della documentazione inviata è completamente a carico della diligenza (non media) del cittadino che sarà obbligato, quindi, a consultare assai spesso e sistematicamente la propria casella PEC.

La modifica del regolamento PEC dovrebbe essere introdotta entro il 4/1/2010 (sei mesi dall'entrata in vigore), ai sensi dell'art. 35 di questa legge.

Il citato art. 34 aggiunge all'art. 54 CAD due commi che si riportano di seguito:

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

Tale ultima disposizione sembra in contrasto con l'intento manifestato dallo stesso legislatore nell'art. 35, posto che viene disposto l'obbligo di indicare nei siti web della PA solo l'indirizzo di PEC. Il contrasto è determinato dal fatto che sembrava - anche con questa stessa legge - che il legislatore avesse maturato piena coscienza di utilizzare in alternativa alla PEC l'analogo indirizzo. Del resto, sul piano della fornitura del servizio, sarà necessario chiarire preventivamente in cosa consista questo analogo indirizzo, posto che la gara pubblica che dovrà essere indetta non potrà considerare la PEC e trascurare l'analogo indirizzo anche in un'ottica di trasparenza e libertà di scelta per l'utente tra l'uno e l'altro sistema.

Difatti, l'art. 35 della legge de qua al primo comma dispone:

*“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento **recante modifiche al regolamento** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali**”.*

Altra notazione: il predetto articolo 35 modifica il comma 6 della legge n. 2/2009, come segue (le modifiche sono riportate in grassetto e le cancellature in barrato):

*“Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica **utilizza unicamente la posta elettronica certificata**, ai sensi dei citati articoli*

6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica".

Ulteriore annotazione riguarda l'art. 45 che introduce delle modifiche al codice di procedura civile e, con riguardo alla PEC, il comma 18 aggiunge al comma 2 dell'art. 137 (Notificazioni) il seguente:

“Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”

Il legislatore stabilisce l'utilizzo della PEC anche per il processo civile e, nel caso di specie, per le notifiche. Il dato rilevante è di considerare la convivenza degli indirizzi di PEC ai sensi della L. n. 2/09 e di quelli richiesti dalle norme sul PCT (processo civile telematico) per la PECPCT. Sino a quando non entrerà in vigore il PCT, varranno gli indirizzi di PEC obbligatori per i professionisti ed imprese ai sensi della L. 2/09. Si consideri che le norme in commento sono entrate in vigore il 4 luglio, cioè in epoca in cui non sarà ancora scaduto l'obbligo di dotarsi di PEC per professionisti ed imprese.

Pertanto, a far tempo dal 28/11/09, la norma in commento consentirà la notifica (ovviamente di documenti informatici) quanto meno agli avvocati o, più in generale, ai professionisti che sono obbligati ex lege a dotarsi di PEC. Si dovrà attendere l'effettiva operatività del PCT affinché le notifiche possano essere eseguite all'indirizzo di PEC ex lege n. 2/09 oppure a quello del PCT (la casella di PECPCT).

Alcuni concetti fondamentali relativi alle notificazioni.

Notificazione: Procedimento che ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario un atto che lo riguarda. Comunicazione: Atto del cancelliere con il quale si informano le parti e gli altri soggetti del processo. Mentre la

notificazione implica sempre l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario tra il soggetto istante e il destinatario, la comunicazione è un atto esclusivo del cancelliere e può essere consegnato direttamente o per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Relata: certificazione dell'avvenuta consegna dell'atto; è affidata alla relazione di notifica con la quale l'ufficiale giudiziario attesta l'avvenuta trasmissione dell'atto secondo le modalità stabilite dalle legge. L'efficacia riconosciuta è quella dell'atto pubblico che fa prova, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'UG, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza o delle dichiarazioni fatte in sua presenza. Vizi: l'art.160 c.p.c. prevede:

- Violazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia
- Incertezza assoluta sulla persona alla quale la notifica è fatta
- Incertezza sulla data della notifica

La notificazione è eseguita a mani del destinatario, se questa modalità non può essere eseguita, l'UG consegna copia dell'atto alle persone "abilitate" ex lege o, in mancanza di queste, deposita copia dell'atto in busta sigillata presso l'ufficio postale.

La notifica in mani proprie (art. 138 c.p.c.) avviene mediante consegna al destinatario presso la casa di abitazione, nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale l'UG è addetto. Il rifiuto di ricevere l'atto si considera equipollente alla notifica a mani proprie soltanto se proviene dal destinatario o dal domiciliatario.

Notifica presso la residenza la dimora o il domicilio (art.139 c.p.c.): se la notifica non può avvenire in mani proprie l'UG deve accertare il Comune presso il quale eseguire la notifica. Quando il destinatario non viene trovato nei luoghi indicati, copia dell'atto può essere consegnato al c.d. "consegnatario", ovvero a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, al portiere o al vicino.

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario deve osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, **tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'Art. 143 CPC**, dovrebbe essere la seguente:

1. La copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale trascrive il **numero cronologico** della notificazione **senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;**

2. La copia dell'atto da notificare completo di relazione di notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, **deve essere sigillata**;
3. Nella relazione di notificazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, si deve "*dare atto*" delle operazioni eseguite;
4. Se la consegna avviene nelle mani **del portiere o di un vicino di casa**, deve essere sottoscritta **una ricevuta**.

Sul piano operativo, con il termine "*sigillare*" che compare nella disposizione di cui trattasi, si fa riferimento ad una regolare ed impenetrabile chiusura della busta all'uopo da utilizzare, al fine di rendere evidenti eventuali tentativi di effrazione.

Praticamente, sarà sufficiente munirsi di normali buste preventivamente ed opportunamente timbrate che, con la firma dell'Ufficiale Giudiziario sul bordo di chiusura, potranno essere sigillate direttamente mediante incollatura o con del nastro adesivo.

Risulta opportuno precisare che non appare ipotizzabile altro metodo di sigillatura (ad es. chiusura garantita da sigillo apposto su ceralacca) e l'utilizzo delle speciali buste verdi utilizzate per la notificazione a mezzo del servizio postale ed alle connesse comunicazioni da farsi, esclusivamente, a mezzo posta, laddove, la normativa in esame fa riferimento alla "*consegna*" o al "*deposito*" della copia da notificare.

Il legislatore ha sancito che le suddette operazioni non si applicano soltanto nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC. In merito si deve osservare che le nuove norme non hanno modificato l'art. 49 delle Disposizioni di Attuazione del CPC che, in caso di notificazione a norma degli artt. 142, 143 e 146 CPC, prevede la consegna al Pubblico Ministero, insieme con la copia dell'atto, di una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'Ufficiale Giudiziario.

Per cui, la consegna della copia dell'atto al Pubblico Ministero **a norma degli artt. 142 e 146, dovrà essere effettuata in busta sigillata recante all'esterno soltanto il numero cronologico della notificazione**,

al fine di tutelare la riservatezza dei dati, altrimenti compromessa, essendo prevista l'ulteriore trasmissione della copia, rispettivamente, al Ministero degli Affari Esteri ed al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene. Nei casi sopra esaminati il ruolo del Pubblico Ministero è limitato all'esercizio del potere-dovere di dover curare l'ulteriore trasmissione della copia depositata in busta sigillata dall'Ufficiale Giudiziario. Di converso, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC, l'Ufficiale Giudiziario consegna una copia dell'atto da notificare al Pubblico Ministero che, potrà avvalersi del proprio potere d'indagine nel tentativo di rintracciare il destinatario irreperibile. (Tanto perchè, diversamente, tale consegna non avrebbe alcun significato pratico per cui si tratterebbe, di fatto, di mera formalità di deposito della copia all'Ufficio del Pubblico Ministero).

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 139 CPC, la notifica si effettua depositando la copia dell'atto nella Sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, ovviamente in busta sigillata, essendo imposta tale soluzione dalla esplicita disposizione del 3° comma dell'Art. 139 CPC. Per quanto riguarda l'avviso del deposito da affiggere alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, le nuove disposizioni, impongono che l'avviso sia posto **in busta chiusa e sigillata, diversamente dalle previsioni di cui all'art. 137 c.p.c. che fanno riferimento solo alla sigillatura della busta.**

La persona e/o il funzionario del Comune che riceve l'atto in deposito devono, rispettivamente ritirare o conservare **un'anonima busta nell'impossibilità materiale di individuare correttamente il destinatario** e quindi di procedere alla consegna della stessa esattamente al destinatario, per cui è ragionevole pensare che sulla busta **oltre al numero cronologico dell'atto possa essere riportata l'identità e l'indirizzo del destinatario** atteso che il codice impone che non si faccia menzione del contenuto dell'atto, ma non vieta la menzione del destinatario dello stesso.

Ricevuta di busta sigillata ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c.

Io sottoscritto _____

attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Monopoli, una busta sigillata che mi è stato riferito contenere atto da consegnare al Sig. _____

1) mio vicino di casa,

2) che ha l'abitazione nello stabile del quale sono portiere.

La busta reca all'esterno il CRONOLOGICO n° _____ ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Monopoli li, _____

Per ricevuta

Per le notifiche effettuate tramite il servizio postale, l'Ufficiale Giudiziario ai sensi del novellato **art. 2 della Legge 20/11/1982 n° 890**, sulla busta verde utilizzata per la spedizione dell'atto, **non deve apporre alcun segno o indicazione dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.**

Consegnatario è la persona legittimata per il tipo di rapporto, legame o impegno a ricevere o consegnare l'atto. L'UG deve fidarsi necessariamente delle dichiarazioni che gli vengono fatte e non ha alcun obbligo di accertamento.

In questo caso il rifiuto dei soggetti autorizzati di ritirare l'atto non corrisponde a notifica effettuata come nel caso dell'art. 138 c.p.c., ma occorrerà provvedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Il nuovo testo dell'art. 139 c.p.c. prevede la sottoscrizione della ricevuta da parte del portiere o del vicino di casa che ritirano il plico sigillato in conformità al D.Lgs 196/03.

Notifica in caso di irreperibilità - incapacità - rifiuto: essendo nota la residenza, la dimora o il domicilio, l'UG non riesce a consegnare copia dell'atto in tali luoghi perché all'indirizzo non ha trovato il destinatario né un consegnatario, o perché i consegnatari hanno rifiutato. In questi casi viene depositata copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, quindi affigge avviso alla porta e gliene da notizia con raccomandata.

La notifica si perfeziona al compimento della terza formalità, cioè con la spedizione della raccomandata.

Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (ord.C.Cass.Sez.Un. 458 del 13/01/2005).

Notifica presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.)

L'atto può essere notificato al domiciliatario in alternativa al domicilio reale. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto tale tipo di notifica è obbligatorio

Notifica all'estero

La notifica all'estero va eseguita seguendo le forme delle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria (convenzione Aja) oppure avvalendosi dell'autorità consolare ai sensi artt. 30 e 75 DPR N. 200/1967.

Se risulta impossibile procedere in questo modo, se il destinatario non ha residenza, domicilio o dimora sul territorio italiano, si seguono le modalità di cui all'art. 142 c.p.c.

Per notifica atto in stato non comunitario occorre:

- Spedizione copia al destinatario mediante raccomandata
- Consegna copia al Pubblico Ministero che provvede a trasmetterlo al Ministero Affari Esteri per inoltro al destinatario (modificato ex art. 174 D.Lgs 196/2003)
- La notifica si considera effettuata trascorsi 20 gg. Dal compimento delle formalità prescritte.

Per notifica in Stato comunitario:

- Trova applicazione il Regolamento CEE n. 1348 del 29/5/2000 artt. 4 e 11 che prevede l'invio dell'atto con qualsiasi mezzo appropriato a condizione che il contenuto del documento sia fedele a quello del documento spedito.
- L'atto da spedire è corredato di una domanda redatta sulla base di un formulario già predisposto che deve essere compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Notifica a persona con residenza sconosciuta, quando risultano sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio e la parte che chiede la notifica non ne può venire a conoscenza con la normale diligenza, non si può applicare l'art. 140 c.p.c., ma l'art. 143 c.p.c. sebbene sia probabile che il

destinatario difficilmente verrà a conoscenza dell'atto, bisogna provvedere al deposito nella sede del Comune dell'ultima residenza se nota, o del Comune di nascita, se neppure questo è noto si invia copia al PM.

In origine era prevista come ulteriore formalità l'affissione di una copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procedeva, ma questa disposizione è stata soppressa dall'art. 175 D.Lgs 196/2003 a decorrere dal 1/01/2004.

La notifica è valida in quanto chi la richiede non è in grado di conoscere domicilio, residenza o dimora.

Notifica alle Amministrazioni Statali: in questo caso si osservano le disposizioni di leggi speciali (art. 21 L. 1034/1971, art. 11 R.D. 30/10/1933 n. 1611, L. 260/1958 e art. 10 L. 3/4/1979 n. 103) che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità investita della causa.

Fuori dai casi previsti dalle leggi speciali, le notifiche si eseguono mediante consegna di copia all'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede.

In particolare:

- La notificazione di un qualsiasi atto giudiziario nei confronti di un'amministrazione dello Stato va eseguita in persona del Ministro
- L'atto introduttivo del giudizio deve essere consegnato all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario
- Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificate presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario dove pende la causa o che ha pronunciato la decisione

Notifiche alle persone giuridiche art. 145 c.p.c. dal 1/3/2006:

- Alle persone giuridiche nella sede al rappresentante o persona incaricata
- A società non aventi personalità giuridica, come punto precedente
- Se non si può eseguire la notifica come sopra alla persona fisica che rappresenta l'ente
- Si può procedere come prima, oppure si può anche notificare alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora l'atto da notificare indichi la qualità, residenza domicilio e dimora.
- Nel caso di persone giuridiche la notifica va eseguita presso la sede legale risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo oppure presso la sede effettiva se diversa da quella legale.

- Nel caso di entri privi di personalità giuridica la notifica va fatta presso la sede in cui svolge in modo continuativo l'attività

Notifiche al condominio:

- Al condominio si applica il concetto dell'art. 145 c.p.c., ma considerando l'incertezza della natura giuridica, la notifica è validamente eseguita nel luogo in cui opera in via continuativa e dove si attua la gestione.
- Quando il condominio non ha l'amministratore, allora il destinatario della notificazione è pur sempre il condominio e non i singoli condomini

Notifiche a mezzo servizio postale

L'art. 149 c.p.c. non specifica molto rimandando alla L. 20/11/1982 n. 890 prevedendo che la notifica a mezzo del servizio postale è obbligatoria per l'UG rispetto agli atti da notificare fuori dal comune in cui ha sede il proprio ufficio, e facoltativa negli altri casi.

Ex art. 10 L. 3/8/1999 n. 265 che ha mod. 1° c., art. 12 L. 890/1982, le norme per la notificazione atti giudiziari si applicano alla notificazione degli atti adottati dalle PP.AA.

L'UG si limita alla scritturazione della relazione di notificazione (facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia) ed alla presentazione a tale ufficio della copia dell'atto da notificare in busta chiusa.

Unitamente alla busta deve essere presentato anche l'avviso di ricevimento con l'indicazione del mittente, di colore verde stampata secondo il modello ufficiale.

L'avviso di ricevimento è un elemento fondamentale perché avendo natura di atto pubblico fa piena prova dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, sia perché una volta restituito deve essere allegato all'originale dell'atto così da certificare l'avvenuta notificazione, mancando l'avviso la notificazione è nulla (ord. Sez Un. C.Cass. 13/01/2005)

Ricevuta di ritorno deve contenere:

- nome, cognome e indirizzo del destinatario
- le indicazioni necessarie nel caso di notifica alle persone di cui all'art. 139 c.p.c.
- le indicazioni necessarie nel caso di notifica ai sensi art. 140 c.p.c.
- la data, il nome e il cognome della persona che ritira l'atto depositato presso l'ufficio postale.

Il 5/7/2004 veniva siglata l'intesa tra Ministero della Giustizia e Poste Italiane relativo alla fornitura di un servizio per la gestione delle notificazioni.

Il sistema prevedeva la possibilità di monitorare gli atti con una gestione integrata degli esiti delle notificazioni tramite internet accedendo al sito web contenente l'archivio informatico.

Momento della notifica:

La C.Cost. con sent. 477 del 26/11/2002 dichiarò l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, 3° c., L. 890/82, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionava, per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché quella, antecedente, di consegna dell'atto all'UG.

Alla luce di quanto sopra la data di notifica continua ad essere quella della ricezione per il notificato, ma diventa quella di inoltro all'UG per il notificante. In questo modo il notificante evita di incorrere nelle decadenze. Successivi interventi sia giurisprudenziali che normativi hanno ripreso il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.

C. Cost. con sent. N. 28 del 23/01/2004 ha ribadito che resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento.

Giacenza:

La L. n. 80/2005 contiene una dilatazione (da 10 gg. a 6 mesi) del termine di giacenza del piego presso l'ufficio postale. Nel caso di assenza del destinatario o delle persone addette al ricevimento, l'agente postale continua ad esplicitare tutte le formalità per il deposito del plico e le comunicazioni relative, ma ed è questa la novità, invita a ritirare l'atto entro sei mesi.

La notifica si avrà comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito.

La notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni non più dal deposito del plico presso l'ufficio postale, ma dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero alla data del ritiro del piego, se anteriore.

In questo caso l'atto si considera comunque notificato e si invia al mittente una raccomandata con cui lo si avvisa che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni e che pertanto si ha per notificato. Fermo restando che il destinatario ha ancora sei mesi per curare il ritiro.

La differenza consiste nel fatto che PRIMA notificazione si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito, **dopo** notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma art. 8 L. 890 come modificato dalla L. 80/2005.

DIFFERENZE tra notifica a mezzo posta e notifica ex art. 140 c.p.c.

NOTIFICA A MEZZO POSTA L. 890/1982

- AVVISO DI TENTATA NOTIFICA NELLA CASSETTA POSTALE
- DEPOSITO ATTO PRESSO UFFICIO POSTALE
- INVIO CAD CON INVITO A RITIRARE L'ATTO ENTRO 10 GG. TRASCORSI I QUALI L'ATTO SI CONSIDERA NOTIFICATO

NOTIFICA EX ART.140 C.P.C.

- AVVISO DI TENTATA NOTIFICA NELLA CASSETTA POSTALE
- DEPOSITO ATTO PRESSO CASA COMUNALE
- INVIO CAD PER COMUNICARE NOTIFICA E DEPOSITO CON INVITO A RITIRARE L'ATTO ENTRO 10 GG. TRASCORSI I QUALI L'ATTO SI CONSIDERA NOTIFICATO

A seguito della legge 31/2008, si è reso necessaria l'emissione del CAN comunicazione di avviso di notifica.

La Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario *mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN)*.

L'art. 56 l. 69/09 (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali) prevede che al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi». Art. 23 L. n. 689/1981 così riportava:

Giudizio di opposizione

«Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità

che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.”

Questa novità costituisce una semplificazione consentendo alle cancellerie di procedere a comunicazioni dirette, senza seguire la formalità della notificazione, per la comunicazione dei provvedimenti in materia di opposizione a sanzione amministrativa.

6 L'organizzazione

Per dare una migliore risposta all'utenza all'aumentare delle competenze, senza un aumento delle risorse, l'ufficio del giudice di pace di Bologna sin dal 2002, ha cercato di elaborare progetti su più fronti: un forte impulso dell'informatizzazione, un percorso di autoformazione e una analisi organizzativa. Al termine di queste attività durate due anni l'ufficio ha avuto la fortuna di essere coinvolto in una attività di sperimentazione e ricerca finanziata in parte anche dal Ministero della Giustizia, al termine del quale venne prodotto il sito web ufficiale dell'ufficio.

Già alla fine del 2003 era stato predisposto il sito web ufficiale che avrebbe ripreso i contenuti di quello iniziale fatto dal dirigente dell'ufficio, tale fase era stata seguita e sviluppata da CINECA, pubblicando le fasi progressive del progetto sul sito <http://astrea.cineca.it>.

Già nel mese di settembre 2003 CINECA dava atto di aver registrato il dominio giudicedipace.bologna.it: La realizzazione era stata fatta in stretto contatto e collaborazione tra CINECA, il dirigente e il personale dell'ufficio, UR IRSIG e CeSROG-DOSP.

Il portale era organizzato in sezioni:

- Il Giudice di Pace, contenente le caratteristiche dell'ufficio
- Modulistica, contenente modelli e formulari in uso presso le cancellerie civili
- Quando rivolgersi al Giudice di Pace, che fornisce informazioni su quando e come rivolgersi a questo ufficio giudiziario
- Servizi on line
- Normativa e giurisprudenza, che presenta la normativa di interesse

Questo progetto è stato seguito in modo continuativo e con grande investimento di risorse e di tempo soprattutto dal dirigente e dal gruppo interno.

In alcuni momenti le attività che venivano svolte generavano eccessive aspettative sia nel personale che di riflesso anche nell'utenza.

In particolare ha creato enormi aspettative la creazione degli e-service; in relazione alla peculiarità dell'ufficio del giudice di pace, che viene percepito dai cittadini come ufficio giudiziario di prima istanza a cui sottoporre qualsiasi questione, anche per la particolare funzione conciliativa che lo caratterizza. Per dare risposte adeguate è necessario affiancare per il personale, alla formazione per trasmissione di saperi, una formazione che, partendo dalla concreta esperienza di lavoro e rielaborandola, dia loro gli strumenti per riconoscere le proprie difficoltà e per risolverle, in questa ottica lo strumento informatico e telematico poteva essere essenziale.

Per l'utenza generica, soprattutto quella che si oppone alle sanzioni amministrative, non viene avvertito il ruolo dell'ufficio, spesso percepito come diramazione dell'amministrazione comunale, quindi con un ruolo servente/amministrativo nei confronti del cittadino "multato". Si cercava poi di corrispondere all'aspettativa dell'utenza qualificata, di poter ottenere informazioni attraverso un canale più celere senza i tempi di attesa dello sportello civile era forte. Non ha fatto sempre seguito una adeguata realizzazione per i motivi più vari da quelli tecnici a quelli programmatici.

All'interno di ogni ufficio vi sono delle resistenze al cambiamento, in questo caso si trattava di valutare e risolvere problemi oggettivi che potevano causare il blocco delle attività di un ufficio giudiziario. Il ruolo del dirigente amministrativo di un ufficio ha anche questo compito e la sua peculiarità potrebbe essere questa, cioè la capacità di trovare piccole soluzioni che consentano di superare gli ostacoli e difficoltà quotidiane, mentre spetta all'amministrazione centrale pensare e definire programmi di ampio respiro, sul territorio spesso vengono individuate le soluzioni migliori, quelle che rendono l'amministrazione pubblica ancora vincente.

È spesso sufficiente avere la fortuna di essere coinvolti in un progetto di ricerca, perché vengano forniti spunti e mezzi per riorganizzare completamente un ufficio. Non a caso si fa riferimento a piccole risorse, perché ciò che consente la realizzazione di questi progetti campione, e tanti ve ne sono nei nostri uffici, è tanta voglia di provare a rendere un servizio migliore. Le richieste dell'utenza che aumentano per quantità e qualità non sono uno stimolo a trovare soluzioni innovative, ma corrispondono alla pressione del quotidiano, alla tensione dell'adempimento inteso come mera realizzazione di un'operazione ripetitiva che si compie senza rendersi conto di ciò che viene prima e dopo quell'azione.

A fronte di un elevato aumento di richieste un ufficio può aumentare la produttività, ma ciò non all'infinito ovviamente, occorre anche fare delle scelte organizzative dando prevalenza ad alcuni servizi rispetto ad altri. Tale scelta è stata fatta dal coordinatore per quanto attiene l'attività dei giudici, assumendo decisioni che testimoniano una chiara e lucida presa di coscienza da parte del Capo Ufficio, delle risorse disponibili e della impossibilità di mantenere la situazione iniziale con l'arrivo delle competenze penali, dell'immigrazione, con l'aumento dei ricorsi a seguito dell'istituzione del vigile elettronico e per finire con le nuove competenze civili e penali del 2009.

Viene allegato, nell'ultima appendice, il programma annuale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, quale schema che da un lato mostra in quale modo si è operato per la valutazione dello stato complessivo dell'ufficio e le conseguenti scelte organizzative operate.



**UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI BOLOGNA**

Via Ilio Barontini n.16
40138 - Bologna

Centralino Tel: 051 - 4203111 dalle 9 alle
12

Ufficio Informazioni Tel: 051 - 4203100
dalle ore 11.30 alle 12,30

Telefono sezione: 051—4203106 dalle ore
11,30 alle 12,30

Fax: 051- 4203115



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
BOLOGNA**

**I RICORSI CONTRO I
VERBALI DI
CONTRAVVENZIONE**

*Guida semplice ai ricorsi avverso sanzioni
amministrative
in violazione al codice della strada*



In questa guida

- Chi e dove siamo
- Come fare per fare ricorso contro un verbale di contravvenzione al codice della strada
- Che cosa succede se l'utente fa ricorso
- Risposte alle domande più frequenti

l'utente troverà:

**Per informazioni più dettagliate
consulta il sito
www.giudicedipace.bologna.it**

Come... cosa... chiedere al giudice

Queste pagine vogliono fornire qualche utile strumento all'utente che vuole fare ricorso avverso (contro) un verbale di accertamento di violazione (MULTA) al codice della strada.

La guida dà un'indicazione su come va presentato un ricorso e su cosa succede dopo.

Viene presentata una modulistica che potrà aiutare l'utente nella redazione degli atti da depositare all'ufficio.

Si rammenta che moduli più dettagliati per i vari casi sono disponibili sia sul sito che presso il nostro ufficio.


AVVERTENZE

L'ufficio del Giudice di Pace è un ufficio giudiziario, con funzioni giudicanti insieme con la Corte d'Appello e il Tribunale. Non è un ufficio legale o un ufficio del Comune. Tutti i chiarimenti sul perché una multa è stata fatta vanno chiesti quindi non al Giudice di Pace, ma all'autorità che ha fatto la multa.

Presso l'Ufficio del giudice di pace non si possono dare consigli o pareri, né dire quali probabilità di vittoria vi possono essere.

ALLA PRIMA UDIENZA NE POSSONO SEGUIRE ALTRE, MA ALLA PRIMA E' NECESSARIO ESSERE PRESENTI.

In caso di impedimento, si può inviare via fax al nr. 051-4203115 giustificazione con relativa certificazione e richiesta di rinvio.



E' la decisione del giudice che può:

ACCOGLIERE il ricorso dell'utente, ANNULLA la "MULTA";

RIGETTARE il ricorso, condannando l'utente a pagare un importo che non può essere inferiore alla multa originale; il Giudice può condannare al pagamento delle spese di lite.

CONVALIDA la MULTA, in questo caso la sanzione (MULTA) originaria si raddoppia.

Dalla lettura del dispositivo (decisione) il ricorrente dovrà attendere che gli venga comunicato il deposito della sentenza, da quella data non potrà chiedere copia alla cancelleria stanza n.13, previa richiesta scritta.

Se il Giudice rigetta il ricorso, **per il pagamento della sanzione** bisogna chiedere a chi ha fatto la

Quando la decisione non soddisfa l'utente o l'Amministrazione che ha emesso la MULTA, e la si ritenga sbagliata, può essere impugnata presentando appello in Tribunale.

È indispensabile consegnare, o far pervenire a mezzo posta:

- a) 6 (sei) copie del ricorso
- b) il verbale che si contesta ed eventuale ulteriore documentazione che l'opponente ritenga utile

NON È PERMESSO AL PERSONALE DI CANCELLERIA DI FORNIRE INFORMAZIONI NEL MERITO.

DOPO CHE E' STATO PRESENTATO IL RICORSO CHE COSA SUCCUDE?

Il giorno dell'udienza viene comunicato all'utente/ricorrente e ad un rappresentante dell'amministrazione che ha fatto la "multa".

L'opposizione deve contenere l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune **dove ha sede il Giudice di Pace, in mancanza le notificazioni vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.** L'utente che non risiede a Bologna, può avere indicazioni sulla data dell'udienza telefonando dopo circa SEI mesi al nr: 051 42031111 dalle 9 alle 12 e ai nnrr. 4203100/106 dalle ore 11,30 alle 12,30.

Il giorno fissato per la comparizione l'utente/ricorrente dovrà sostenere le sue ragioni come se fosse un avvocato, replicando alle eventuali osservazioni fatte dell'Ente che ha fatto la "multa".



**UDIENZA
DAVANTI AL GIUDICE
DOPO CIRCA 12 MESI
DALLA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO**



Se l'utente riceve un verbale di "accertamento d'infrazione" MULTA e ritiene che questo atto sia stato ingiustamente applicato, può chiedere al giudice di riesaminarlo e, nel caso di accoglimento, annullarlo.

I termini per fare ricorso sono di 60 gg. dalla notifica del verbale accertamento di violazione (MULTA). Si può presentare ricorso al Prefetto (Ricorso amministrativo) o al Giudice di Pace. In questo caso si instaura un processo civile. Non è necessario essere difesi da un avvocato.

Occorre presentare il RICORSO, indicando un recapito nel comune in cui si trova l'ufficio del giudice di pace, altrimenti tutte le comunicazioni successive l'ufficio le farà mediante deposito dell'atto in cancelleria.

Il ricorso può essere depositato nella cancelleria o **inviato a mezzo posta con raccomandata, in via Barontini 16 BOLOGNA CAP 40138.**

Se l'utente decide di depositare il ricorso consegnandolo a mani l'orario di apertura della **cancelleria è dalle ore 8,30 alle 11,30 dal lunedì al venerdì.**

La cancelleria competente a ricevere i ricorsi si trova al primo piano, stanza 13 **I RICORSI SI POSSONO ANCHE CONSEGNARE ALLO SPORTELLO AL PIANO TERRA**

La cancelleria competente a seguire le fasi successive al deposito del ricorso si trova al primo piano stanza n.3

Domande più frequenti

IL VERBALE VA PAGATO?

L'ART. 205 CdS dice che il pagamento rende inammissibile il ricorso al giudice di pace, quindi se l'utente paga non può più fare ricorso.

IL RICORSO INTERROMPE I TERMINI DI PAGAMENTO?

No

SE PERDO IL RICORSO CI SONO SPESE DI GIUSTIZIA?

Potrebbero esserci a seconda della decisione del giudice.

HO RICEVUTO PIU' MULTE, POSSO FARE UN SOLO RICORSO?

Sì, solo se sono della stessa natura (SIRIO/RITA)

IN UDIENZA DEBBO ESSERE PRESENTE PERSONALMENTE?

Sì

CHI PUO' PRESENTARE IL RICORSO IL PROPRIETARIO O IL CONDUCENTE?


L'intestatario del verbale (MULTA)

SE PERDO IL RICORSO DEVO PAGARE L'IMPORTO DEL VERBALE?

L'importo è deciso dal Giudice, può coincidere oppure no, decidendo tra un minimo (l'importo della sua multa) ed un massimo (4 volte il minimo)

SE PERDO ENTRO QUANTO DEVO PAGARE?

Contatti il prima possibile l'Autorità che le ha fatto il verbale perchè la sentenza è titolo esecutivo per la riscossione della multa.



ATTENZIONE

La sola ricezione dell'avviso di violazione (il foglio lasciato sul parabrezza) da alcuni Giudici non viene ritenuta sufficiente per poter far ricorso. Ritengono necessaria anche la notifica del verbale, quindi occorre attendere la suddetta notifica.

Fac simile di ricorso. Altri più dettagliati sono disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace o sul sito ww.giudicedipace.bologna.it

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in

Via _____ telefono-fax : _____

propone opposizione contro _____

(**attenzione** se il verbale è della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, vanno indicato quali **organi periferici del Ministero dell'Interno**)

Per l'annullamento del Verbale del _____ n . _____

emessa da _____

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:

Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento sopra indicato.

In fede

URGENTE per Sanzione accessoria del

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

N. _____ R.G.

N. _____ D.I.

N. _____ REP

Inserire il testo del ricorso

Esente da ogni
imposta e tassa

Ovvero

**CONTRIBUTO
UNIFICATO
ASSOLTO**

**FAC-SIMILE
DECRETO INGIUNTIVO**

Il presente fac-simile di Decreto è scaricabile in
formato PDF dal sito del Giudice di Pace di Bologna:

www.giudicedipace.bologna.it

RICHIESTA DA

N. ____ COPIE/FACC. ____

FORMULA ESEC.

AUT. SEMPLICE

NON URG . URGENTE

DIRITTI EURO _____

COPIE CONSEGNATE IL

N.B. Nelle conclusioni deve obbligatoriamente essere inserita la dichiarazione di valore del procedimento formulata, a titolo esemplificativo, nella maniera seguente:

Ai sensi della normativa vigente il sottoscritto dichiara che il valore del presente procedimento, determinato ai sensi art. 10 e segg. C.P.C., è di Euro _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Prot. N.

Programma annuale ai sensi del D.Lgs n.240/06 – anno 2009.

Si è provveduto ad analizzare i dati esposti nella relazione del dirigente del 28/01/2008 che di seguito sinteticamente si riportano:


1 - I carichi di lavoro presso il giudice di pace

Come già evidenziato nella relazione del 2008 relativa all'anno 2007, l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna ha avuto in questi ultimi tre anni un forte aumento nelle iscrizioni della cause civili, in particolare quelle relative alle opposizioni a sanzione amministrativa.

Nel corso del 2008 il trend in crescita si è attenuato nel contenzioso ordinario, assestandosi su dati di poco inferiori a quelli del 2007, cui ha corrisposto un aumento della produttività che superando il 100% determina una riduzione della pendenza:


Cognizione ordinaria

	2004	2005	2006	2007	2008
Sopravvenuti	3.821	3.347	2.779	2.591	2.485
Esauriti	4.465	3.389	3.156	2.550	2.579
Rapporto E/S	116,9%	101,3%	113,6%	98,4%	103,8%



Cognizione ordinaria


	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pendenti fine per.	4.486	3.842	3.800	3.423	3.464	3.370



Per le sanzioni amministrative si segnala un aumento significativo nelle sopravvenienze a fronte di una riduzione anche se modesta, delle definizioni cui ha corrisposto un aumento della pendenza, soprattutto rispetto al 2007 che era stato l'anno di maggior produttività:


Opposizione sanzioni amministrative

	2004	2005	2006	2007	2008
Sopravvenuti	5.967	9.848	20.635	16.599	18.591
Esauriti	3.445	8.760	12.583	16.057	15.428
Rapporto E/S	57,7%	89,0%	61,0%	96,7%	83,0%



Opposizione sanzioni amministrative


	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pendenti fine per.	1.306	3.828	4.916	12.968	13.510	16.673



Il numero di sentenze sono calate, così come il totale delle definizioni.

Totale Sentenze


	2004	2005	2006	2007	2008
Pubblicate	5.152	8.896	10.962	12.390	11.191



La presenza in servizio di 31 unità di personale (tre sono cessate alla fine del 2007 quindi vengono considerate assenti per l'anno 2008), fa salire il numero di procedimenti civili definiti pro capite da 1.271 nel 2006 a 1.536 nel 2008:

Rapporto procedimenti definiti e personale assegnato

	2004	2005	2006	2007	2008
Proc. definiti	13.062	21.045	26.701	30.997	29.198
Personale ass.	27	24	21	21	19
Rapporto pro/pers	483,8	876,9	1271,5	1476,0	1536,7




Nel 2008 si è sentita in particolare la cessazione dal servizio di un cancelliere C1, un operatore B1 e un ausiliario A1, oltre all'assenza per maternità del cancelliere B3, per malattia dell'operatore B2 dal luglio 2008, non ancora interrotta.

Nel settore penale non si sono avuti cali significativi nelle sentenze emesse, nonostante la riduzione del numero di udienze dal mese di maggio 2007; misura adottata per ridurre le risorse umane destinate alla cancelleria penale. L'attuale gestione anche se non ottimale non segnala punte di preoccupante arretrato anzi si è determinato un aumento delle definizioni.


PROCEDIMENTI DIBATTIMENTO

	2005	2006	2007	2008
Sopravvenuti	1.018	929	1.403	1.063
Esauriti	1.047	858	1.014	1.039




PROCEDIMENTI G.I.P. NOTI

	2005	2006	2007	2008
Sopravvenuti	2.511	2.094	1.655	2.274
Esauriti	3.120	2.170	1.727	1.987



PROCEDIMENTI G.I.P. IGNOTI


	2005	2006	2007	2008
Sopravvenuti	304	214	155	225
Esauriti	249	207	323	212



Anche nel settore penale si è evidenziato un aumento del carico pro capite che aumenta ancora di più se si considera che uno dei quattro cancellieri assegnati è assente per maternità dal settembre 2008.

Procedimenti definiti/personale assegnato

	2005	2006	2007	2008
Esauriti	4.416	3.235	3.064	3.238
Personane ass.	5	5	5	4
Rapporto	883,2	647	612,8	809,5




Anche il dato sul numero di udienze è rilevante poiché il personale assegnato al penale è di quattro unità, ma solo due sono assegnate al servizio di assistenza, insieme ad altre attività precedenti e conseguenti l'udienza.

Questo determina un aumento progressivo del carico di lavoro nel settore penale, pur a fronte di una riduzione complessiva delle udienze.


Udienze / personale assegnato

	2005	2006	2007	2008
Udienze	123	139	110	82
Personane ass.	5	5	5	2
Rapporto	24,6	27,8	22	41



Procedimenti definiti/Udienze

	2005	2006	2007	2008
Esauriti	4.416	3.235	3.064	3.238
Udienze	123	139	110	82
Rapporto	35,9	23,3	27,9	39,5



Le disfunzioni e le difficoltà non sono mancate e i punti in cui si evidenziano le maggiori criticità sono nel settore civile e più precisamente i seguenti:

- fissazione udienza
- pubblicazione sentenze

In questi due settori si sono accumulati nel corso del 2008 circa 8.000 fascicoli in attesa di fissazione udienza e nella fase della pubblicazione sentenza circa 4.000 fascicoli con motivazione da depositare.

Le scelte fatte dai giudici di svolgere udienze civili praticamente tutti i giorni senza più distinzione di oggetto della causa, comporta un notevole aggravio per le cancellerie nella fase di scarico delle udienze, dal momento che tutti i giorni le due cancellerie (cause ordinarie e opposizioni a sanzioni amministrative) hanno circa una decina di udienze da seguire.

Vi sono poi alcune discrepanze tra i ruoli dei giudici dovuti a diverse tempistiche nella definizione dei procedimenti civili, per cui i procedimenti OSA iscritti nel medesimo periodo possono essere fissati ad udienze molto distanti tra loro a seconda del giudice assegnatario, creando così difficoltà alla cancelleria che deve inviare gli avvisi e all'utenza che non ha un termine neppure indicativo entro cui richiedere la data dell'udienza.

2 - Soluzioni organizzative adottate

Al momento attuale il personale di cancelleria, come da ordini di servizio, è organizzato nel seguente modo:

PUNTO INFORMATIVO

operatore B1

Informazione all'utenza sia in sede che telefonica. Inserimento nell'applicativo delle richieste di formule esecutive.

RESPONSABILE del servizio il cancelliere B3

CANCELLERIA ISCRIZIONE A RUOLO-

cancelliere B3 – Responsabile del servizio

operatore B2

operatore B2

operatore B2 part- time 50%

operatore B1

operatore B1

Ricezione atti civili: contenzioso, non contenzioso, rito ordinario e rito sommario, e registrazione degli stessi.

Richiesta e rilascio copie.

Pubblicazione decreti ingiuntivi

UFFICIO COPIE

cancelliere B3 – Responsabile del servizio – collabora con il ruolo civile

operatore B2 (assente dal luglio 2008)

Predisposizione copie conformi e semplici.

Predisposizione formule esecutive di decreti ingiuntivi e sentenze.

Predisposizione e rilascio di copie e di formule esecutive di atti in pendenza di registrazione.

UFFICIO AUSILIARI A1

n. 1 part-time

N. 1

N. 1 part-time

Responsabile cancelliere B3

PUBBLICAZIONE SENTENZE - REPERTORIO

Cancelliere B3 Responsabile del servizio

solo deposito minute OSA

Preparazione delle sentenze per la pubblicazione e scarichi successivi, predisposizione degli avvisi di deposito sentenza ed invio degli stessi per la notifica, tenuta del registro repertorio degli atti soggetti a registrazione e alla trasmissione periodica all'Ufficio del Registro.

PUBBLICAZIONE SENTENZE OSA

cancelliere B3

UFFICIO STRANIERI/ECONOMATO/SPESE ANTICIPATE/RECUPERO SPESE - RECUPERO CREDITI

cancelliere B3 – consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato – Responsabile del servizio

operatore B2 - sostituto consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato

Tenuta del servizio delle convalide dei provvedimenti di trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea e dei ricorsi avverso provvedimenti di espulsione, sino alla fine del 2007.

Tenuta del servizio delle spese anticipate dall'erario.

Consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Gestione spese d'ufficio.

Tenuta del servizio recupero crediti

SEZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO

cancelliere B3 RESPONSABILE

operatore B2

SEZIONE OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

cancelliere C1- RESPONSABILE

cancelliere B3
operatore B2
operatore B2 solo fissazione udienza OSA
operatore B1
operatore B1
operatore B1

CANCELLERIA PENALE

cancelliere B3 –
cancelliere B3 –
cancelliere B3 – assente da settembre 2008 per maternità
cancelliere B3 –

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - STATISTICHE

cancelliere B3- RESPONSABILE
operatore B2
operatore B2

Segreteria amministrativa del Coordinatore e del Dirigente, gestione dei giudici e del personale, protocollo, pratiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (626/94), sicurezza dei dati trattati, problematiche inerenti l'applicativo civile, statistiche civili, estrapolazione dati dei registri civili.

Come appare evidente, molti uffici sono composti da un numero così ridotto di unità di personale, che a fronte di assenze non programmate potranno sorgere, e sono sorti nel corso dell'anno, seri problemi nell'assicurare il corretto svolgimento dei servizi.

Si sono dovute rafforzare le cancellerie che hanno subito l'aumento del carico di lavoro civile legato all'aumento delle OSA; quindi si è potenziata la cancelleria delle sezioni OSA a scapito della cancelleria delle cause ordinarie che resta composta di due sole unità. Grazie al coinvolgimento di molte unità da altri settori nel corso del 2008 si è potuto ridurre il termine tra la data di presentazione del ricorso e quella di invio della fissazione di udienza.

La situazione già critica è peggiorata durante i mesi estivi, determinando come detto sopra un aumento dell'arretrato, a causa della mancanza di ben 3 ausiliari su 6, non sostituiti né sostituibili. Ciò nonostante dal mese di aprile sino al mese di settembre 2008 si è provveduto alla riorganizzazione, riarredo e risistemazione dell'archivio storico e corrente. I fascicoli sono stati provvisoriamente collocati in aule adiacenti, si è sospesa la consegna di fascicoli di parte e d'ufficio, incaricati del Comune hanno provveduto a smontare le vecchie scaffalature e la ditta aggiudicatrice ha quindi provveduto ad installare dei sistemi di archiviazione con armadi compattabili a volantino. Questa operazione ha aumentato del triplo la superficie disponibile

consentendo di riordinare completamente gli archivi, grazie all'impegno dei pochi ausiliari rimasti.

Ad oggi la cancelleria ha inviato quasi tutti gli avvisi relativi ai fascicoli iscritti sino al mese di maggio 2007; complessivamente ne restano circa 8.000 da fissare. Due giudici alla data del 18/01/2008 non avevano ancora restituito i fascicoli iscritti nel mese di agosto 2007 con il provvedimento di fissazione dell'udienza.

3 – Problematiche generali

La dotazione attuale di personale ha determinato questa dirigenza ad adottare alcune soluzioni organizzative spesso discusse dai giudici come ad esempio il blocco, nel mese di dicembre 2007, della consegna dei fascicoli OSA per la fissazione udienza fino a che non venivano restituiti i fascicoli iscritti nel mese di agosto 2007.

Tale decisione si è rivelata opportuna sia in considerazione dell'arretrato che si stava accumulando nella fase dell'invio degli avvisi di fissazione udienza per i fascicoli OSA, che per sostituzioni di personale.

La dotazione organica attuale è la seguente:

Qualifica	Dotazione organica	Presenza in servizio	Osservazioni
Dirigente	1	1	
Cancelliere C3	1	0	
Cancelliere C2	2	0	
Cancelliere C1	2	1	N. 1 comandato dal comune di Bologna.
Cancelliere B3	12	12	
Operatore B2	10	10	N. 3 in part-time, N.1 in maternità, N. 1 assente da lungo tempo per malattia
Operatore B1	5	6	N. 1 in distacco alla Procura di Pistoia dal 9/01/2006
Ausiliario B1	1	0	
Ausiliario A1	2	3	N. 2 part - time, N.1 in distacco
	Tot. 36	Tot. 32	Tot. Effettivo 31

Si è reso necessario confermare, su richiesta dei responsabili dei vari servizi, la riduzione dell'orario di apertura, che ora è quasi generalizzata, dalle ore 8,30 alle 11,30. Una riduzione così consistente contraria alle disposizioni di legge, viene giustificata con l'elevatissimo afflusso di atti alle cancellerie, che non rendono possibile svolgere altre attività, così da necessitare appunto di una riduzione, consapevoli del grave disagio che ciò crea all'utenza.

L'acquisto dell'elimina code ha aiutato sola in minima parte la gestione al ruolo dell'afflusso di pubblico.

4 - Servizi in condizione di criticità

Recupero crediti

Inventario e gestione del consegnatario

Questi due servizi sono assegnati al cancelliere B3, ed al personale della sua cancelleria. In realtà sono servizi entrambi monitorati e presidiati con la presenza diretta del dirigente.

Per quanto riguarda il settore della fissazione udienza pare al momento che la situazione sia sotto controllo, mantenendo un numero costante di avvisi si potrà recuperare l'arretrato che si era formato.

Per il settore della pubblicazione delle motivazioni di sentenze OSA l'arretrato in aumento è determinato dalle molte assenze e dall'aumento delle definizioni (oltre 12.000 sentenze emesse nel 2007). Al momento non si rinvengono soluzioni stabili al problema.

5 - Considerazioni finali

Per quanto premesso, appare evidente che le valutazioni sono purtroppo negative sul complesso dell'ufficio, che sta attraversando un periodo di effettiva difficoltà. Il raffronto con il carico di lavoro di altri Uffici del Giudice di Pace sino a due anni fa di dimensioni simili a quelle di Bologna, confortano nel senso che il carico è talmente aumentato da acuire le criticità che già in parte erano emerse. Il personale manca di figure apicali (cancellieri C2 o C1) che siano in grado di gestire l'emergenza e le risorse.

4 - Scelte per l'anno 2009

Dovendo necessariamente operare delle scelte per l'anno 2009, il Coordinatore e il dirigente la cancelleria hanno valutato tutti i dati e considerato che sia preminente per il settore non bloccare il servizio di fissazione delle udienze, dando a questo carattere di priorità.

Certamente al momento attuale risulta in condizioni di sofferenza il ruolo unico civile, per il quale si potrebbe ipotizzare di assegnare una altra unità a tempo pieno prelevandola da altre cancellerie.

Ogni ipotesi considerata ha però determinato il blocco nel settore in cui il trasferimento era ipotizzato.

Per il settore penale non si presentano al momento le risorse per attivare un numero maggiore di udienze, permanendo le condizioni che hanno determinato l'ufficio un anno fa a portare da 16 a 8 le udienze penali.

Non risulta la possibilità di considerare la proposta formulata nel mese di novembre 2007 dal personale della cancelleria OSA, relativa ad una riorganizzazione del sistema di fissazione di udienza che consenta alla cancelleria di dare immediatamente notizia al cittadino ricorrente della data di udienza senza necessità di dare avvisi successivi, causa scarsità risorse.

L'avvio dal gennaio 2009 del nuovo applicativo civile pone ulteriori problemi causa la necessità di inserire molti dati che prima non erano richiesti allungando il tempo necessario per la registrazione.

5 - Considerazioni finali

Per quanto premesso, appare evidente che le valutazioni sono purtroppo negative sul complesso dell'ufficio, che sta attraversando un periodo di effettiva difficoltà. Il raffronto con il carico di lavoro degli ultimi tre anni fa emergere un il carico aumentato in modo tale da acuire le criticità che già in parte erano emerse.

Dovendo comunque operare delle scelte per garantire nei limiti del possibile il servizio migliore con risorse al momento disponibili, la scelta che è stata fatta è stata quella di destinare il sostegno al ruolo unico civile assegnando per il 2009 l'operatore. Destinare l'unità assegnata alla pubblicazione sentenze OSA operatore B2, agli adempimenti relativi alla fissazione di udienza OSA. Il servizio di pubblicazione sentenze OSA è stato assegnato al cancelliere comandato dal Comune di Bologna.

Certamente questo determinerà un inevitabile arretrato nella pubblicazione sentenze, ma come indicato in premessa per l'anno in corso si ritiene preminente concentrare le energie nella fase della fissazione delle udienze.

Al fine comunque di agevolare l'attività del ruolo, in considerazione delle numerose assenze del personale assegnato, le opposizioni alle sanzioni amministrative saranno depositate anche allo sportello informativo.

Bologna

Il Giudice di Pace Coordinatore

Il Dirigente

Le scelte organizzative sono state prese dalla dirigenza nel suo complesso, sempre pensando alle conseguenze che ogni decisione aveva sull'utenza, sia quella abituale che quella non abituale che per gli uffici dei giudici di pace costituisce la percentuale maggiore.